ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
LEONARDO DA VINCI
LICEO SCIENTIFICO LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO - Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing
- Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing
ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO - Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio
Via Leonardo da Vinci 1, 20093, Cologno Monzese (MI) – Tel. 02 2516501 – Fax 02 27301584 – C.F. 85022310156
Codice Istituto MIIS02700G – Sito Web: www.istitutoleonardodavinci.edu.it E-mail: MIIS02700G@istruzione.it – MIIS02700G@pec.istruzione.it

Circ. n° 096 Cologno Monzese, 02 novembre 2026

AI DOCENTI
al personale ATA

OGGETTO: BUONE PRATICHE PER LA SEGNALAZIONE NELLA TUTELA MINORI

Gentilissimi
si condivide il VADEMECUM RAPPORTI TRA SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI SANITARI, SOCIOSANITARI, AUTORITÀ GIUDIZIARIA A TUTELA DEI MINORENNI stilato dal Comune di Milano e una sintesi operativa.

La sintesi operativa vuole rappresentare uno strumento concreto nelle situazioni in cui un docente, educatore, ata, deve intervenire a tutela di un minore in situazione di ipotesi di pregiudizio intendendo "qualunque situazione in cui il minore mutua, dal contesto familiare o extra-familiare in cui è calato, uno stato di sofferenza, disagio o carenza che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo". L'utilità delle azioni è tanto maggiore quanto più si riesce a mettere in sinergia le diverse competenze sotto il profilo istituzionale, ma prima ancora sotto il profilo delle specifiche e concrete differenti professionalità nel tentativo di intervenire precocemente.

Ringrazio per la consueta fattiva collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Graziella Ercoli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)

Segnalazioni a tutela degli studenti minorenni

Guida operativa per il personale scolastico e scheda di raccolta dei fatti. Sintesi del vademecum del Comune di Milano, sezioni 2.2 e 4. I campi organizzativi sono da completare a cura della scuola.

1 Individuare il percorso

Situazione	Azioni della scuola	Interlocutore
Difficoltà	Osservare, offrire sostegno educativo, conoscere le risorse territoriali.	Famiglia e risorse della scuola; servizi se necessari.
Disagio	Informare il dirigente; coinvolgere la famiglia; facilitare l'accesso ai servizi e verificare gli sviluppi.	Servizi sociali del Comune di residenza e servizi sanitari competenti.
Pregiudizio sospetto o evidente	Documentare e informare il dirigente. Attivare la tutela; segnalare se la protezione non è garantita, anche per opposizione al progetto di aiuto.	Autorità giudiziaria competente per la tutela minorile; raccordo con i servizi.
Possibile reato perseguibile d'ufficio	Informare subito il dirigente e redigere una relazione fattuale. Non attendere prove certe né l'esito del sostegno sociale.	Denuncia all'autorità competente; tramite Forze dell'Ordine secondo le modalità indicate nel vademecum.

Se vi è un pericolo attuale per l'incolumità: attivare immediatamente i soccorsi e le Forze dell'Ordine, informando il dirigente. La compilazione della scheda non deve ritardare la protezione.

2 Chi fa cosa

PERSONALE CHE RILEVA → annota tempestivamente fatti, date e fonti; informa il dirigente; consegna una relazione sottoscritta. Non svolge indagini né cerca conferme interrogando lo studente.

DIRIGENTE → coordina la protezione, individua il percorso e inoltra la relazione al destinatario competente; individua un referente per il raccordo e il monitoraggio. Il passaggio interno non deve ritardare gli obblighi individuali di denuncia.

REFERENTE INCARICATO → tiene traccia di invio, interlocuzioni e aggiornamenti, secondo le indicazioni del dirigente.

3 Famiglia e ascolto dello studente

Nel disagio coinvolgere la famiglia per costruire il percorso di aiuto. In presenza di un'ipotesi di reato, il vademecum indica di non informare familiari e adulti interessati: coordinare le comunicazioni con l'autorità competente.

Accogliere il racconto senza domande suggestive o ripetute. Annotare le parole spontanee tra virgolette, indicando contesto e presenti. Separare ciò che si è osservato da ciò che è stato riferito. Non formulare diagnosi o giudizi di colpevolezza.

Scheda per la raccolta dei fatti e la segnalazione

Compilare con le informazioni già disponibili. Non svolgere accertamenti autonomi per completare i campi mancanti. Allegare fogli ulteriori se necessari.

A Identificazione

Scuola _____ Classe _____ Data e ora _____
Segnalante e ruolo _____ Recapito istituzionale _____
Studente _____ Data e luogo di nascita _____
Residenza e domicilio _____ CF se noto _____
Genitori o tutore e recapiti _____
Altri conviventi o figure significative già note _____

B Motivo e urgenza

Percorso individuato: □ difficoltà □ disagio □ pregiudizio □ possibile reato
Pericolo attuale e motivi dell'urgenza _____
Dove si trova lo studente e chi lo assiste _____

C Fatti e fonti

Per ogni episodio indicare data, luogo, persone presenti e fonte: osservazione diretta, racconto dello studente o informazione di terzi identificati. Riportare le parole testuali quando disponibili.

_____
_____
_____
_____

D Contesto già conosciuto e interventi

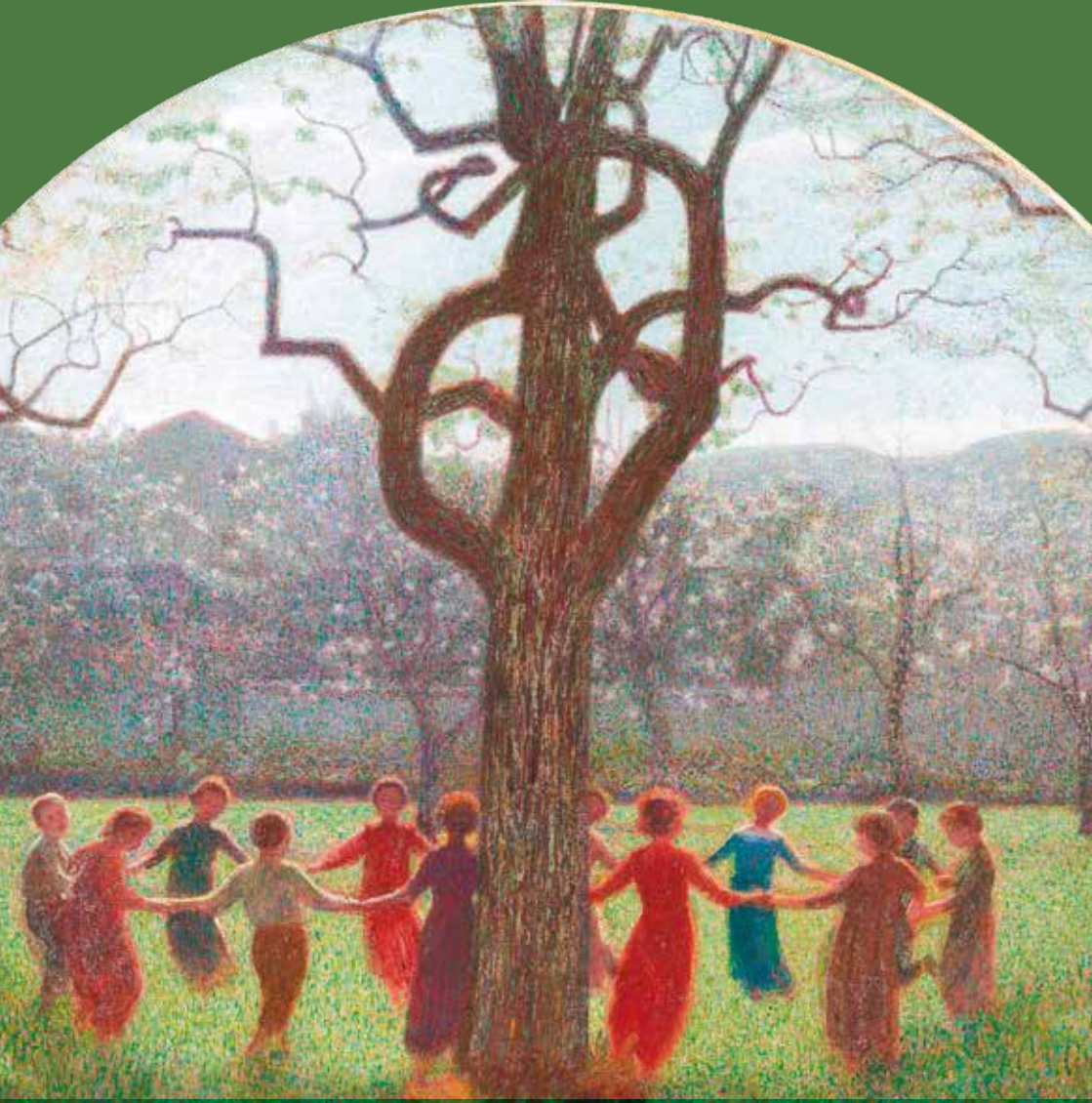
Difficoltà, risorse dello studente e rapporti familiari già noti _____
_____
Servizi già coinvolti e referente se noto _____
Azioni svolte, con date ed esiti _____
Famiglia: □ coinvolta □ non informata per ipotesi di reato □ altra situazione motivata
Precisazioni _____

E Trasmissione e seguito

Richiesta al destinatario _____
Destinatario _____ Data invio _____ Protocollo _____
Allegati già disponibili _____
Firma segnalante _____ Firma dirigente per inoltro _____
Referente per il seguito _____ Data di verifica concordata _____
Riscontro ricevuto e prossima azione _____

Prima dell'invio: □ fatti e fonti distinti □ urgenza motivata □ allegati pertinenti □ firma e recapiti □ destinatario verificato. Conservare in fascicolo riservato, accessibile al solo personale autorizzato.

Nota di utilizzo: sintesi operativa del documento allegato, non aggiornamento normativo. Verificare denominazioni, competenza e canali attuali degli uffici destinatari prima dell'invio; non utilizzare automaticamente i recapiti del vademecum.



VADEMECUM

RAPPORTI TRA SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI SANITARI, SOCIOSANITARI, AUTORITÀ GIUDIZIARIA A TUTELA DEI MINORENNI

Copyright Comune di Milano – tutti i diritti riservati –
Galleria d'Arte Moderna, Milano

VADEMECUM

RAPPORTI TRA SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI SANITARI, SOCIOSANITARI, AUTORITÀ GIUDIZIARIA A TUTELA DEI MINORENNI

Indice

PRESENTAZIONE
PREMESSA

1. SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ, DISAGIO O PREGIUDIZIO E PRINCIPI DELL'INTERVENTO 9

2. INDICAZIONI OPERATIVE 13

2.1 SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI DEL COMUNE DI MILANO: cosa osservare, cosa fare, a chi e con quali strumenti segnalare 13

2.2 SISTEMA SCOLASTICO: cosa osservare, cosa fare, a chi e con quali strumenti segnalare 19

2.3 SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI: cosa fare, a chi e con quali strumenti segnalare 24

3. LE AUTORITA' GIUDIZIARIE 35

4. SCHEMA DI RELAZIONE PER SEGNALAZIONE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 41

5. BUONE PRASSI DI COORDINAMENTO TRA OPERATORI DI DIVERSE UNITÀ ORGANIZZATIVE 43

APPENDICI

1. IL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI – ORGANIGRAMMA E INDIRIZZI 45
2. IL SISTEMA EDUCATIVO 0/6 DEL COMUNE DI MILANO ORGANIGRAMMA E INDIRIZZI 53
3. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 59
4. ASSISTENZA PRIMARIA 61
5. CONSULTORI FAMILIARI 63
6. PRONTO SOCCORSO OSPEDALIERO E REPARTI OSPEDALIERI 65
7. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: DEFINIZIONI E STRALCI NORMATIVI 68

PRESENTAZIONE

"Se dovessi tradurre in una parola il lavoro del Garante direi che è un pontiere o un facilitatore, chiamato a mettere il naso nel lavoro delle istituzioni, là dove questo lavoro coinvolga aspetti di vita quotidiana dei minori.
Protocolli, intese, buone prassi, sono le parole chiave del lavoro di questo ufficio, con l'unico obiettivo di rendere più semplici procedure amministrative, di evitare incongruenze inconciliabili tra le procedure di amministrazioni diverse, di evitare di far pagare a bambini e adolescenti il peso di scelte fatte da altri (in genere adulti) e di coinvolgerli perciò il più possibile prima che le scelte siano fatte".

Con queste parole Anna Maria Caruso, prima Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Milano, introduceva la spiegazione del ruolo del Garante cittadino, figura non prevista dalla normativa nazionale, ma fortemente voluta dall'allora sindaco Giuliano Pisapia e supportata nel suo nascere dall'allora Assessore alle Politiche Sociali e dalla fondamentale competenza di esperte del settore quali Laura De Rui e la stessa Anna Maria Caruso.

Con questo spirito ed in continuità con il paziente lavoro di tessitura di reti a favore di bambine, bambini, ragazze e ragazzi della nostra città iniziato dalla Garante Caruso, ho voluto convocare i rappresentanti delle Istituzioni firmatarie del *Protocollo d'intesa per l'adozione di interventi coordinati a protezione delle vittime minorenni dei reati di violenza* per dare avvio ai lavori del Tavolo tecnico previsto dall'art. 13 del Protocollo stesso con la finalità di rivedere il Vademecum allegato, originariamente redatto dalla Direzione Politiche Sociali del Comune di Milano, con il supporto di Laura de Rui, al fine di facilitare i rapporti tra istituzioni e il lavoro dei vari professionisti, condividendo conoscenze e procedure, integrandolo con le competenze di tutti i firmatari ed arricchendolo con il contributo dell'Ufficio Scolastico Territoriale, dell'Ordine dei Medici e Chirurghi Milano e del SICuPP Lombardia.

Il presente Vademecum è frutto di un lavoro fondato sulla convinzione che sia assolutamente necessario adottare un approccio concertativo, orientato a promuovere la composizione dei contributi delle diverse istituzioni e dei diversi professionisti, dotati di competenze e sguardi disciplinari plurali, coinvolti a vario titolo nella protezione dei cittadini minorenni.

Il documento realizzato intende offrire strumenti agli operatori dei servizi educativi, scolastici, sanitari e socio-sanitari, tenendo conto delle specifiche funzioni e delle specifiche organizzazioni interne dei diversi attori.

Si compone di diverse sezioni volte a fornire:
1. una descrizione delle situazioni di difficoltà, disagio o pregiudizio;
2. indicazioni operative per i diversi attori che compongono il sistema educativo e dei servizi alla persona, il sistema scolastico, il sistema sanitario e socio-sanitario;
3. una descrizione del sistema giudiziario e delle modalità di relazione in caso di segnalazione di situazioni di pregiudizio;
4. uno schema di relazione quale strumento condiviso da tutti gli Enti che partecipano al tavolo

Nelle Appendici sono riportati elementi di approfondimento e di scambio di conoscenze fra tutti gli operatori.

Fondamentale e comune a tutti gli operatori coinvolti è L'OBBLIGO DI SEGNALARE.[1]
L'operatore non deve avere la certezza che sia stato commesso o sia in atto un reato, ma è sufficiente il ragionevole sospetto. La segnalazione è un obbligo e non comporta, se non c'è dolo, la possibilità di denuncia per diffamazione.

La segnalazione di reato, tecnicamente denuncia, deve essere fatta alla Procura presso il Tribunale Ordinario se il presunto reo è maggiorenne o alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni se il presunto reo è minorenne.
Nel primo caso, si suggerisce di inviare per conoscenza anche alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Il Vademecum è uno strumento utile per affiancare i processi di formazione, interna a ciascun Ente o condivisa tra più attori, utile a favorire la reciproca conoscenza e a fornire segnalazioni il più possibile rapide e complete all'Autorità Giudiziaria.

Un ringraziamento va a tutte le persone che hanno messo a disposizione le loro competenze per la realizzazione di questo testo:
Antonella Agosto, Ethel Ancona, Adriano Bonomi, Michela Bordieri, Elisabetta Canevini, Vincenzo Capaldo, Ciro Cascone, Anna Cassano, Anna Cattaneo, Anna Cavaliere, Monica Cracchi Bianchi, Chiara De Iorio, Mirco Fagioli, Cesare Gennari, Rossana Angela Giove, Barbara Giussy, Vincenza Maccora, Francesca Maisano, Laila Micci, Paola Ortolan, Nicoletta Pirovano, Maria Luisa Puglielli, Ada Raimondi, Giulia Rollier, Susanna Romanelli, Elisa Salatino, Beatrice Secchi, Federico Sessa, Edgardo Somigliana, Patrizia Tagliabue, Nicoletta Valenti, Elena Vegni, Silvia Zandrini, Maria Teresa Zocchi

Un particolare ringraziamento a Maria Enrica Bettinelli e Laura De Rui, che hanno supportato l'Ufficio del Garante con il coordinamento dei gruppi di lavoro afferenti le aree medica e giuridica e ad Anna Maria Caruso che ha co-coordinato i lavori del Tavolo.

Silvio Premoli
Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza del Comune di Milano

PREMESSA

Il Comune di Milano, nell'ambito dell'attività dell'ufficio del Garante Comunale dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza, ha inteso avviare i lavori del Tavolo Tecnico per il "*Protocollo d'intesa per l'adozione di interventi coordinati a protezione delle vittime minorenni dei reati di violenza*[2]" al fine di individuare e condividere con altri soggetti corresponsabili della promozione, prevenzione e tutela dei diritti dei bambini e delle bambine, alcune buone prassi e procedure efficaci per una sollecita individuazione, orientamento e presa in carico o segnalazione di situazioni che necessitino di azioni di garanzia dei diritti del soggetto minore di età.

Si fa riferimento in particolare ai "quattro principi generali" delineati dalla Convenzione ONU per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC) trasversali a tutti i diritti delle bambine e dei bambini:

- non discriminazione (art. 2)
- migliore interesse del minore (art. 3):
- diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6)
- partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art. 12):

In particolare, si ritiene utile sottolineare il diritto alla salute nel suo più ampio significato di benessere complessivo della persona, il diritto a vivere nella propria famiglia oltre al diritto all'istruzione, all'educazione e allo sviluppo delle proprie potenzialità in generale.
Il presente documento rappresenta uno degli obiettivi concordati a cui si uniranno cicli di incontri di formazione congiunta e consulenza legale e psicologica rivolti agli operatori.
Il documento propone indirizzi di principio e operativi, volti a facilitare una relazione proficua ed efficiente per i bambini e le bambine che si trovino nel territorio cittadino e per le loro famiglie costruendo una rete che metta in comune le risorse dei soggetti corresponsabili nella tutela dei diritti suddetti.

Dai lavori preparatori è emersa la necessità condivisa di superare alcune criticità che indeboliscono oggettivamente l'azione complessiva di tutela. Criticità le cui ragioni sono state principalmente individuate:

- nelle diverse finalità istituzionali dei soggetti coinvolti;
- nella diversità delle competenze e conoscenze professionali;
- nella molteplicità dei diritti da tutelare sia per gli adulti che per i bambini e nella conseguente complessità delle azioni da realizzare per assicurarne la tutela e l'esercizio;
- nelle difficoltà di coordinare le reciproche azioni proprio alla luce della diversità dei fini istituzionali;
- nei differenti momenti di acquisizione delle informazioni e nei tempi necessari per il lavoro di rete.

Note
1 Vedi paragrafo OBBLIGHI DI LEGGE DEL PUBBLICO UFFICIALE E DELL'INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO e Reati procedibili d'ufficio pag. XXX

Gli ambiti ove sono state individuate le maggiori difficoltà sono rappresentati da:

- comunicazione e collaborazione tra operatori delle diverse Organizzazioni nella gestione delle problematiche familiari e nell'individuazione dei casi che richiedono un lavoro congiunto;
- conoscenza e applicazione da parte degli operatori delle norme che disciplinano la denuncia di reato e gli obblighi e facoltà di segnalare disagi familiari più o meno gravi sino all'abbandono del minorenne;
- conoscenza da parte degli operatori delle norme e delle prassi che regolano i rapporti tra la Procura Ordinaria e la Procura Minorile nella gestione dei casi comuni con conseguenti difficoltà, una volta accertati i presupposti di una denuncia o di una segnalazione, nel decidere "come, quando e a chi" inviare le notizie;
- modalità di comunicazione delle notizie di reato e delle segnalazioni all'Autorità Giudiziaria e collaborazione con la stessa;
- conoscenza adeguata delle norme di diritto sostanziali e processuali, penali e civili, che in generale informano e condizionano il lavoro degli operatori.

Questo documento intende offrire strumenti operativi per gli operatori dei servizi educativi, scolastici, sanitari e socio-sanitari, tenendo conto delle specifiche funzioni e delle specifiche organizzazioni interne dei diversi attori.

Si compone di diverse sezioni volte a fornire:

- una descrizione delle situazioni di difficoltà, disagio o pregiudizio;
- indicazioni operative per i diversi attori che compongono il sistema educativo e dei servizi alla persona, il sistema scolastico, il sistema sanitario e socio-sanitario;
- una descrizione del sistema giudiziario e delle modalità di relazione in caso di segnalazione di situazioni di pregiudizio;
- uno schema di relazione quale strumento condiviso da tutti gli enti che partecipano al Tavolo

Nelle Appendici sono riportati elementi di approfondimento e di scambio di conoscenze fra tutti gli operatori.
In particolare, le Appendici volte a condividere il modello organizzativo degli enti partecipanti al Tavolo, riportano lo stato di fatto, non sono oggetto di approvazione e ciascun ente si impegna ad aggiornare il Tavolo in caso di modifiche organizzative decise dalla propria organizzazione.

Note

2 Protocollo d'intesa per l'adozione di interventi coordinati a protezione delle vittime minorenni dei reati di violenza, tra Tribunale Ordinario Di Milano, Tribunale Per I Minorenni Di Milano, Procura Della Repubblica Presso Il Tribunale Ordinario Di Milano, Procura Della Repubblica Presso Il Tribunale Per I Minorenni Di Milano, Comune Di Milano - Assessorato Politiche Sociali, Assessorato Educazione, Ats Milano – Direzione Generale, Asst/Irccs Milano

1. SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ, DISAGIO O PREGIUDIZIO E PRINCIPI DELL'INTERVENTO

In un contesto cittadino quale quello milanese, si sviluppano e amplificano serie difficoltà della comunità adulta a rispondere alle situazioni di disagio di bambine e bambini; difficoltà legate a fattori e variabili di tipo materiale (problematiche abitative ed economiche), relazionale (connesse a fragilità fisiche, psichiche del singolo, del nucleo familiare, della rete di sostegno naturale), culturale e di progressiva precarizzazione dei modelli educativi di riferimento, cui si lega la crescente incertezza del mondo adulto nel fornire una base sicura e una visione ampia delle potenzialità di sviluppo delle bambine e dei bambini.

Obiettivo del presente documento è quello di costruire e rendere fruibile al sistema cittadino della tutela minorenni un percorso condiviso di segnalazione reciproca di eventi problematici individuando:

- soggetti coinvolti;
- definizioni operative sintetiche e condivise di difficoltà, disagio e pregiudizio;
- contenuti, modalità e strumenti delle comunicazioni tra servizi e tra questi e la magistratura competente.

Al fine di individuare percorsi di comunicazione tra i soggetti corresponsabili, distinguiamo sinteticamente le situazioni di difficoltà[3] che coinvolgono i bambini in tre macro categorie che tengano conto di tre elementi congiuntamente, ovvero "il danno" riferito allo sviluppo del bambino, il livello di "consapevolezza e responsabilità genitoriale agita" dagli adulti di riferimento (genitori o altri adulti conviventi significativi) e, infine, il "coinvolgimento attivo del sistema dei servizi", cosicché la situazione sia maggiormente contestualizzabile per poter definire se, come e cosa segnalare ma, soprattutto, chi è opportuno/obbligatorio coinvolgere.

In estrema sintesi occorre quindi mettere a fuoco, in ogni situazione, le tre variabili indicate e definire di fronte a quale delle tre tipologie di situazioni seguenti ci si trovi:

- DIFFICOLTÀ del soggetto minorenne in presenza di **adulti e/o servizi** (sanitari, sociali, educativi, specialistici o meno) **consapevoli e attivi** nel ricercare e fornire i sostegni dovuti e/o possibili e i percorsi per affrontare o risolvere le difficoltà.

Il "**danno**" per il bambino in queste situazioni può essere o meno presente e più o meno direttamente espresso; può anche essere stabile (es. bambino con patologia e conseguente disabilità cronica), ma il sistema adulto se ne fa carico spontaneamente e con ogni risorsa possibile;

- DISAGIO del soggetto minorenne in presenza di **adulti temporaneamente o strutturalmente fragili**, solo parzialmente consapevoli o parzialmente attivi (adulti soli, isolati, genitori conflittuali, culturalmente disorientati o parzialmente/totalmente privi di mezzi o strumenti) nel ricercare percorsi mirati di analisi e di gestione del disagio del minorenne (più o meno espresso, sia direttamente che indirettamente dal soggetto minorenne).

Il "**danno**" per il bambino, in queste situazioni, è più o meno presente anche in rapporto alla propria naturale capacità di "resilienza"[4]. Frequentemente il soggetto minorenne ha già sviluppato proprie strategie di adattamento, a volte efficaci, anche se a tratti **richiede supporti e integrazioni alle proprie risorse, che vanno attivati in modo mirato dal sistema dei servizi sia per il bambino che per l'adulto fragile suo riferimento**;

- SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO[5], sospetto o conclamato, in presenza di **adulti che consapevolmente o meno, non proteggono e quindi possono danneggiare (attivamente o passivamente) il soggetto minorenne con azioni, omissioni o interventi impropri** (dalla violenza diretta alla reiterata violenza assistita, dalla grave e cronica trascuratezza, alla grave conflittualità, alla ripetuta negazione di sintomi di malessere fisico, psichico, comportamentale etc.).

Il "danno" per il bambino in queste situazioni è più o meno nascosto e le strategie di reazione del minorenne sono mirate anche a coprire e difendere il proprio abusante/maltrattante o i segreti del nucleo familiare, vissuto come fragile, inaffidabile, ma non riconoscibile, dal minorenne vittima di tali situazioni, come responsabile o "colpevole". In questi casi spesso la mentalizzazione di percorsi così traumatici è bloccata, immatura, difensiva, proprio in relazione alle esperienze in essere. **In queste situazioni, l'attivazione di servizi consiste in primis nell'individuare il pregiudizio (o sospetto tale) provvedendo a inoltrare la segnalazione come previsto dalla legge**. Contemporaneamente, occorre farsi carico dei segnali diretti e indiretti di pregiudizio per attivare tutti i presidi previsti dal nostro sistema giuridico e giudiziario e tutti i presidi e interventi di tutela dovuti (dall'esecuzione dell'art.403 cc al collocamento in comunità o all'allontanamento del maltrattante etc.).

Non tutte queste situazioni hanno rilevanza tale da comportare una segnalazione alle competenti Autorità Giudiziarie, e non tutte necessitano di interventi di specialisti o professionisti; tutte devono però allertare con differenti presidi, tempi e risorse dedicate il sistema scolastico, educativo e dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari affinché, con o senza il contributo attivo degli esercenti la responsabilità genitoriale (ove questi violino i diritti dei figli e quindi vengano limitati dall'Autorità Giudiziaria competente nelle loro responsabilità) si definisca, si nomini e quindi - eventualmente ove e se necessario - si fronteggi il malessere, ma soprattutto il danno riscontrato nel percorso di sviluppo del soggetto minorenne.

Tutti i bambini e le bambine e tutti gli adulti dei nuclei familiari (anche quelli maltrattanti) possono uscire da queste situazioni con un intenso lavoro su di sé e sul contesto relazionale e sociale di riferimento. Tale affermazione origina da studi e ricerche oltre che da intensa operatività ed esperienza italiana e internazionale[6], che hanno individuato **correlazioni significative tra l'efficacia degli interventi di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza e alcuni elementi del singolo Progetto di Intervento, non direttamente correlate all'entità del problema e del danno ma strettamente legate invece ai seguenti elementi**:

- la costruzione di una rete con una forte regia per l'allineamento di varie azioni professionali e/o informali su obiettivi condivisi (sistema dei servizi sociali, sistema scolastico, sistema sociosanitario, reti amicali e parentali allargate, vicinato etc.);
- la definizione di tempi per ciascuna azione e di una sequenza finita di attività con tempi entro cui restituire i risultati a tutti gli interessati;
- la ricerca costante di una reale e concreta partecipazione al progetto del minorenne e della sua famiglia d'origine coinvolti come protagonisti più che come fruitori passivi/utenti. In altri termini l'alleanza tra operatore e famiglia e tra operatore e minorenne è elemento anche prognostico, mai dato per acquisito ma da costruire e ricostruire continuamente;
- l'individuazione di risorse personali familiari e di contesto (fattori protettivi) e non solo di fattori di rischio di ciascuna situazione, persona, famiglia.

Note
3 Disagio fisico, psichico, sociale, scolastico, ritardi nello sviluppo, comportamenti a rischio o di ritiro sociale, riscontrati a scuola, in famiglia, nei quotidiani normali contesti di vita della persona minore d'età;

4 In situazioni di difficoltà degli adulti e/o dei contesti di vita è noto che molti bambini sviluppino comunque le proprie capacità e competenze dette appunto effetti di "resilienza", ovvero di resistenza a situazioni di stress che consentono loro di non riportare danni nei processi di sviluppo por vivendo in situazioni anche estreme. Alcune capacità di base quali ad esempio: intelligenza, ironia, passioni e interessi propri, capacità di attivare reazioni affettive positive negli altri sono prognostiche di una buona resilienza.

5 Con "pregiudizio" si intende il danno che può derivare agli interessi di una persona da un atto che pregiudichi, cioè, comprometta, il corretto sviluppo psico-fisico e relazionale.

6 S. Serbati, P. Milani, La tutela dei bambini. Teorie e strumenti di intervento con le famiglie vulnerabili, Carocci editore 2013 ma anche Crittenden P.M: Nuove prospettive dell'attaccamento, teoria e pratica in famiglie ad alto rischio, Franco Angeli 1994.
Piano Nazionale Prestazioni e Servizi Sociali 2021/23 che definisce un LEPS "Programma PIPPI"

2. INDICAZIONI OPERATIVE

Questa sezione contiene indicazioni operative per i diversi attori del sistema territoriale, modulate in relazione al funzionamento del sistema educativo e scolastico, al sistema dell'istruzione e sanitario, socio-sanitario declinata in relazione alle funzioni svolte dai diversi Enti.

2.1 SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI DEL COMUNE DI MILANO: COSA OSSERVARE, COSA FARE, A CHI E CON QUALI STRUMENTI SEGNALARE

Tenendo presente la suddivisione delle situazioni di difficoltà, disagio e pregiudizio tratteggiate al paragrafo 1, la descrizione dei segnali di allarme e l'inquadramento giuridico dei successivi paragrafi, occorre ora definire in ciascuna situazione indicazioni operative.

- **Situazione di difficoltà**: in queste situazioni gli operatori dei servizi educativi/sociali sono chiamati ad accogliere eventuali fragilità del bambino/bambina e la scuola ad attrezzarsi perché l'ambiente sia inclusivo ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia. È importante cercare sempre di mantenere il dialogo con la famiglia, favorendo un'alleanza e una sinergia negli obiettivi di potenziamento delle competenze tra famiglia, scuola e rete dei servizi pubblici, privati e del privato sociale del territorio.

È necessaria una buona conoscenza della struttura organizzativa sia dei servizi sanitari che sociali ed educativi e un tempo idoneo di connessione tra diversi servizi attivi. In linea generale è opportuno che gli operatori verifichino se il nucleo familiare, o parte dei suoi componenti, siano già in carico ai servizi sociali/sanitari affinché si possa concordare una strategia di intervento comune coordinando energie e risorse.

- Situazione di disagio: in questo caso, alle situazioni di vulnerabilità della bambina o del bambino, si sommano le fragilità dei genitori o della rete familiare e sociale nel suo complesso. In base ai principi dell'intervento di aiuto alle persone, il primo e più complesso passaggio per qualsiasi operatore dei servizi educativi/sociali che rilevi il problema, è il necessario coinvolgimento, rispettoso ma fermo, del genitore o degli adulti con responsabilità genitoriale nell'esame della situazione di difficoltà del proprio figlio/a. L'obiettivo è arrivare a "nominare" e condividere, quantomeno parzialmente, il riconoscimento dell'esistenza di un malessere del bambino/bambina, senza che l'adulto si senta

immediatamente colpevole o carente, fragile o incapace, promuovendo quindi dialogo, alleanza e sinergia per attivare ogni possibile strategia per far fronte alla situazione di vulnerabilità.

In sintesi:

- rilevare il disagio del bambino/a nel contesto di riferimento (educativo/sociale/socioeducativo);
- coinvolgere la/il Responsabile dell'Unità Organizzativa[7] e, nei casi più delicati e complessi, la Direzione di riferimento;
- confrontarsi coi genitori con il supporto della/del Responsabile dell'Unità Organizzativa e, nei casi più delicati e complessi, la Direzione di riferimento;
- fornire indicazioni pratiche e rassicurazioni sulle opportunità di utilizzo dei servizi sociali, sanitari, sociosanitari o altri che possono supportare la situazione rilevata e sollecitarne l'accesso e la richiesta di percorsi di accompagnamento;
- offrirsi di facilitare l'incontro coi servizi (ad es. telefonare, in presenza del genitore, direttamente al Responsabile/Coordinatore tecnico del Servizio Sociale di territorio e prendere appuntamento per il genitore, ovviamente se questi è consenziente; segnalare la necessità di un traduttore o mediatore culturale etc.);
- verificare o far verificare al Responsabile della struttura educativa/sociale che le persone si siano effettivamente rivolte ai servizi, rinforzandole positivamente, sostenere i tempi di attesa delle risposte di vari servizi;
- documentare e tenere aggiornata la documentazione sulla situazione riscontrata, sul complesso delle difficoltà rilevate nel contesto di riferimento e nel rapporto del bambino/a con i genitori, i coetanei, gli altri adulti; tenere nota del comportamento del bambino e degli incontri con i soggetti interessati;
- dedicare un tempo al raccordo stabile con i servizi attivati e con il genitore/i per valutare i progressi e le conseguenze degli interventi per il benessere del bambino/a;
- relazionare periodicamente la Direzione dell'Area nei casi più delicati.

Primi Strumenti di tale situazione sono:

a. conoscenza del territorio in cui l'unità operativa è inserita e delle sue risorse formali e informali;
b. conoscenza e contatto diretto e periodico con i principali servizi per i minorenni, la famiglia, la coppia e per adulti fragili di tipo sociale, sanitario e sociosanitario, psichiatrico, neuropsichiatrico etc.;
c. aggiornamento periodico con i servizi coinvolti.

C. **Situazioni di pregiudizio, sospetto o conclamato**[8]. Nel caso in cui i genitori non prestino il consenso alla collaborazione al progetto di aiuto pensato e proposto dai vari Servizi, mettendo in atto comportamenti di opposizione attiva o passiva, rendendo così impraticabile il lavoro di tutela, è necessaria la segnalazione del pregiudizio alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni che deciderà se tale segnalazione può essere archiviata o dare origine ad un procedimento ai sensi degli artt.330 ss. o richiedere una indagine ai Servizi.

C.1 **Situazioni di pregiudizio che possano configurare anche elementi di reato perseguibile d'ufficio**. Queste situazioni oltre ad avere segnali non sempre evidenti, possono essere contrassegnate da forti dubbi (a tratti vere e proprie resistenze inconsapevoli, inconsce) negli operatori dei servizi educativi/sociali, che rilevano malesseri e disagi dei bambini/e, ma non riescono a definire se si trovano in una situazione di obbligo di segnalazione o meno.

È importante ricordare che **l'operatore non deve avere la certezza che sia stato commesso o sia in atto un reato, ma è sufficiente il ragionevole sospetto**. In tal caso la segnalazione di reato, tecnicamente denuncia, deve essere fatta alla Procura presso il Tribunale Ordinario se il presunto reo è maggiorenne o alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni se il presunto reo è minorenne[9].
In tali casi è necessario coinvolgere senza indugio la/il Responsabile di Unità Organizzativa[10] redigendo una dettagliata relazione su quanto osservato, riferito da terzi adulti o da bambini, avendo cura di riportare unicamente i fatti così come osservati/riferiti senza valutazioni di merito. Sarà quindi compito del/della Responsabile coinvolgere la Direzione inoltrando le suddette relazioni integrate eventualmente da ulteriori informazioni ritenute opportune. La Direzione provvederà quindi a inoltrare la segnalazione/denuncia all'autorità competente.

In tali situazioni il genitore o eventuali altre figure adulte interessate NON vanno informate poiché, trovandosi in presenza di una segnalazione di ipotesi di reato all'Autorità Giudiziaria, informare il potenziale reo e/o i suoi familiari violerebbe il segreto istruttorio e potrebbe alterare il corso delle indagini pregiudicandone l'esito.

Un'altra criticità è dovuta al fatto che, in molte situazioni, gli operatori dei servizi educativi/sociali non riescono a riconoscere nella segnalazione un'azione di forte aiuto e tutela per il bambino/a, ma anche per i genitori. Infatti, questi ultimi hanno la possibilità, di fronte ad una segnalazione e ad un eventuale provvedimento del Giudice, di riconoscere la situazione di vulnerabilità e intraprendere un percorso di cura e recupero di un legame sano col figlio.

In sintesi:

- rilevare il disagio del bambino/a in contesto di riferimento;
- confrontarsi con il proprio Responsabile di Unità Organizzativa e in caso di dubbio con i Servizi Sociali nella persona delle Coordinatrice Tecnica e/o della Responsabile;
- stendere la relazione su quanto narrato dal minorenne, ascoltato, visto e rilevato nei suoi comportamenti concreti quotidiani e su quanto eventualmente riferito da altri soggetti, avendo cura di riportare unicamente i fatti così come osservati/riferiti senza valutazioni di merito;
- la/il Responsabile dell'Unità Organizzativa inoltra alla Direzione dell'Area la relazione e tutte le informazioni necessarie (ivi comprese le informazioni riguardanti i dati anagrafici del nucleo familiare e di eventuali altre persone coinvolte)[11];
- il Direttore di Area provvederà all'invio alle Autorità Giudiziarie competenti, ovvero adotterà le azioni che riterrà opportune anche in seguito alla consultazione con i Servizi Sociali o gli altri enti interessati;
- in situazioni ove non si deve intervenire sull'urgenza, non avendo evidenza della effettiva esistenza del reato e del rischio per il minorenne nel permanere presso i propri familiari, si attende l'eventuale provvedimento della magistratura; i Servizi Sociali che ricevono il provvedimento ne informano l'Unità Educativa che ha provveduto a segnalare la situazione e ne spiegano i tempi e modi di esecuzione;
- i Servizi Sociali con o senza l'ausilio delle forze dell'ordine eseguono gli eventuali provvedimenti a tutela dei minorenni e ne informano i genitori per quanto stabilito dal Giudice[12];
- la magistratura ordinaria in sede penale adotta le misure a tutela delle vittime che ritiene necessarie.
- Strumenti specifici di questo percorso sono un confronto in tempi brevissimi tra servizi coinvolti, la traccia di relazione (vedi punto B degli Strumenti) di segnalazione e il suo percorso di inoltro.
- Gli strumenti di tutela del minorenne sono quelli propri del servizio sociale e dei servizi sanitari e sociosanitari responsabili di tutte le situazioni di abuso, maltrattamento e violenza assistita[13] e di abbandono e grave trascuratezza.

Fondamentale appare il mantenimento di una costante collaborazione tra tutte le Autorità e gli Enti coinvolti sino al termine del percorso di accompagnamento e dei percorsi giudiziari, civili e penali.

PERCORSI OPERATIVI

SITUAZIONE	COME/COSA SEGNALARE	A CHI SEGNALARE
DIFFICOLTA'	Non ci sono segnalazioni da fare, ma occorre conoscere la rete esistente a sostegno del minorenne e le possibili integrazioni (servizi sociali e educativi)	
DISAGIO	Documentare e tenere aggiornata la documentazione sulla situazione riscontrata, sul complesso delle difficoltà rilevate; raccordo stabile con i servizi attivati e con il genitore/i	Coinvolgere la/il Responsabile dell'Unità Organizzativa[14] e, nei casi più delicati e complessi, la Direzione di riferimento; offrirsi di facilitare l'incontro coi servizi
PREGIUDIZIO sospetto o conclamato	Segnalazione con apposito modulo	Procura presso il Tribunale per i Minorenni
PREGIUDIZIO con elementi di reato Per procedere con la denuncia è sufficiente il ragionevole sospetto che vi sia reato Essendo il reato di maltrattamento perseguibile d'ufficio, l'operatore ha l'OBBLIGO DI SEGNALARE all'Autorità Giudiziaria senza ritardo.	Segnalazione con apposito modulo. Dettagliata relazione su quanto osservato, riferito da terzi maggiorenni o minorenni, avendo cura di riportare unicamente i fatti così come osservati/riferiti senza valutazioni di merito.	Coinvolgere la/il Responsabile dell'Unità Organizzativa Non coinvolgere i familiari del minorenne. La Direzione provvederà quindi a inoltrare la segnalazione/denuncia, fatto salvo che la denuncia può essere fatta anche direttamente dall'operatore in coerenza con quanto previsto dal Codice penale (articoli 361 e 362). La denuncia deve essere fatta alla Procura presso il Tribunale Ordinario se il presunto reo è maggiorenne o alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni se il presunto reo è minorenne

Fondamentale e comune a tutti gli operatori coinvolti è L'OBBLIGO DI SEGNALARE.
L'operatore non deve avere la certezza che sia stato commesso o sia in atto un reato, ma è sufficiente il ragionevole sospetto. La segnalazione è un obbligo e non comporta, se non c'è dolo, la possibilità di denuncia per diffamazione.

La segnalazione di reato, tecnicamente denuncia, deve essere fatta alla Procura presso il Tribunale Ordinario se il presunto reo è maggiorenne o alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni se il presunto reo è minorenne.
Nel primo caso, si suggerisce di inviare per conoscenza anche alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

2.2 SISTEMA SCOLASTICO: COSA OSSERVARE, COSA FARE, A CHI E CON QUALI STRUMENTI SEGNALARE

Tenendo presente la suddivisione delle situazioni di difficoltà, disagio e pregiudizio tratteggiate al paragrafo 1, la descrizione dei segnali di allarme e l'inquadramento giuridico dei successivi paragrafi, occorre ora definire in ciascuna situazione indicazioni operative.

- **Situazione di difficoltà**: in queste situazioni gli operatori scolastici sono chiamati ad accogliere eventuali fragilità del/della bambino/a o del/della ragazzo/a e la scuola ad attrezzarsi perché l'ambiente sia inclusivo ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia.
  È importante cercare sempre di mantenere il dialogo con la famiglia, favorendo un'alleanza e una sinergia negli obiettivi di potenziamento delle competenze tra famiglia, scuola e rete dei servizi pubblici, privati e del privato sociale del territorio.
  È necessaria una buona conoscenza della struttura organizzativa sia dei servizi sanitari che sociali e socio-educativi-assistenziali e un tempo idoneo di connessione tra diversi servizi attivi.
  In linea generale è opportuno che gli operatori scolastici verifichino se il nucleo familiare, o parte dei suoi componenti, siano già in carico ai servizi sociali/sanitari affinché si possa concordare una strategia di intervento comune coordinando energie e risorse.
- **Situazione di disagio**: in questo caso, alle situazioni di vulnerabilità del/della bambino/a o del/della ragazzo/a, si sommano le fragilità dei genitori o della rete familiare e sociale nel suo complesso. In base ai principi dell'intervento di aiuto alle persone, il primo e più complesso passaggio per qualsiasi operatore scolastico che rilevi il problema, è il necessario coinvolgimento, rispettoso ma fermo, del genitore o degli adulti con responsabilità genitoriale nell'esame della situazione di difficoltà del proprio figlio/a. L'obiettivo è arrivare a "nominare" e condividere, quantomeno parzialmente, il riconoscimento dell'esistenza di un malessere del bambino/bambina, senza che l'adulto si senta immediatamente colpevole o carente, fragile o incapace, promuovendo quindi dialogo, alleanza e sinergia per attivare ogni possibile strategia per far fronte alla situazione di vulnerabilità.

In sintesi:

- rilevare il disagio del bambino/a, ragazzo/a in contesto scolastico;
- coinvolgere il Dirigente scolastico;
- confrontarsi coi genitori con il supporto del Dirigente scolastico o un suo delegato in qualità di docente coordinatore di classe, tutor, referente scolastico ecc.;
- fornire indicazioni pratiche e rassicurazioni sulle opportunità di utilizzo dei servizi sociali, sanitari, sociosanitari o altri che possono supportare la situazione rilevata e sollecitarne l'accesso e la richiesta di percorsi di accompagnamento;
- offrirsi di facilitare l'incontro coi servizi (ad es. telefonare, in presenza del genitore, direttamente al Responsabile/Coordinatore tecnico del Servizio Sociale di territorio e prendere appuntamento per il genitore, ovviamente se questi è consenziente; segnalare la necessità di un traduttore o mediatore culturale etc.);
- verificare o far verificare al Dirigente scolastico o al suo delegato che le persone si siano effettivamente rivolte ai servizi, rinforzandole positivamente, sostenere i tempi di attesa delle risposte di vari servizi;
- documentare e tenere aggiornata la documentazione sulla situazione riscontrata, sul complesso delle difficoltà rilevate nel contesto di riferimento e nel rapporto della/del bambina/o, ragazza/o, con i genitori, i coetanei, gli altri adulti; tenere nota del comportamento dell'alunno e degli incontri con i soggetti interessati, anche mediante specifiche annotazioni sul registro elettronico;
- dedicare un tempo al raccordo stabile con i servizi attivati e con il/i genitore/i per valutare i progressi e le conseguenze degli interventi per il benessere dell'alunno;
- contribuire al monitoraggio dei casi nell'ambito scolastico territoriale, trasmettendo periodiche informazioni ai competenti settori dell'Ufficio Scolastico

Risulta fondamentale avere:

- conoscenza del territorio in cui l'unità operativa è inserita e delle sue risorse formali e informali;
- conoscenza e contatto diretto e periodico con i principali servizi per i minorenni, la famiglia, la coppia e per adulti fragili di tipo sociale, sanitario e sociosanitario, psichiatrico, neuropsichiatrico etc.;
- aggiornamento periodico con i servizi coinvolti.

C. **Situazioni di pregiudizio, sospetto o conclamato**[15]. Nel caso in cui i genitori non prestino il consenso alla collaborazione al progetto di aiuto pensato e proposto dai vari Servizi, mettendo in atto comportamenti di opposizione attiva o passiva, rendendo così impraticabile il lavoro di tutela, è necessaria la segnalazione del pregiudizio alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni che deciderà se tale segnalazione può essere archiviata o dare origine ad un procedimento ai sensi degli artt.330 ss. o richiedere una indagine ai Servizi.

C.1 **Situazioni di pregiudizio che possano configurare anche elementi di reato perseguibile d'ufficio**. Queste situazioni oltre ad avere segnali non sempre evidenti, possono essere contrassegnate da forti dubbi (a tratti vere e proprie resistenze inconsapevoli, inconsce) degli operatori scolastici, che rilevano malesseri e disagi degli alunni, ma non riescono a definire se si trovano in una situazione di obbligo di segnalazione o meno.

È importante ricordare che l'operatore scolastico non deve avere la certezza che sia stato commesso o sia in atto un reato, ma è sufficiente il ragionevole sospetto. In tal caso la segnalazione di reato, tecnicamente denuncia, deve essere fatta alla Procura presso il Tribunale Ordinario se il presunto reo è maggiorenne o alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni se il presunto reo è minorenne[16]

In tali casi è necessario coinvolgere senza indugio il Dirigente scolastico redigendo una dettagliata relazione su quanto osservato, riferito da terzi adulti o da bambini, avendo cura di riportare unicamente i fatti così come osservati/riferiti senza valutazioni di merito.
Il Dirigente scolastico provvederà quindi a inoltrare la segnalazione/denuncia all'autorità competente.

In tali situazioni il genitore o eventuali altre figure adulte interessate NON vanno informate poiché, trovandosi in presenza di una segnalazione di ipotesi di reato all'Autorità Giudiziaria, informare il potenziale reo e/o i suoi familiari violerebbe il segreto istruttorio e potrebbe alterare il corso delle indagini pregiudicandone l'esito.

Un'altra criticità è dovuta al fatto che, in molte situazioni, gli operatori scolastici non riescono a riconoscere nella segnalazione un'azione di forte aiuto e tutela per l'alunno/lo studente, ma anche per i genitori. Infatti, questi ultimi hanno la possibilità, di fronte ad una segnalazione e ad un eventuale provvedimento del Giudice, di riconoscere la situazione di vulnerabilità e intraprendere un percorso di cura e recupero di un legame sano col figlio.

In sintesi:

- rilevare il disagio del bambino/a;
- confrontarsi con il Dirigente scolastico e in caso di dubbio con i Servizi Sociali del Comune di residenza del minore d'età;
- stendere la relazione su quanto narrato dal minorenne, ascoltato, visto e rilevato nei suoi comportamenti concreti quotidiani e su quanto eventualmente riferito da altri soggetti, avendo cura di riportare unicamente i fatti così come osservati/riferiti senza valutazioni di merito;
- il Dirigente scolastico provvederà all'invio della relazione alle Autorità Giudiziarie competenti, adottando ogni eventuale ulteriore azione che riterrà opportuna, anche in seguito alla consultazione con i Servizi Sociali o gli altri enti interessati;
- in situazioni ove non si deve intervenire sull'urgenza, non avendo evidenza della effettiva esistenza del reato e del rischio per il minorenne nel permanere presso i propri familiari, si attende l'eventuale provvedimento della magistratura; i Servizi Sociali che ricevono il provvedimento informano il Dirigente scolastico; che ha provveduto a segnalare la situazione e ne spiegano i tempi e modi di esecuzione;
- i Servizi Sociali con o senza l'ausilio delle forze dell'ordine eseguono gli eventuali provvedimenti a tutela dei minorenni e ne informano i genitori per quanto stabilito dal Giudice[17];
- la magistratura ordinaria in sede penale adotta le misure a tutela delle vittime che ritiene necessarie.
- Strumenti specifici di questo percorso sono un confronto in tempi brevissimi tra servizi coinvolti, la traccia di relazione di segnalazione e il suo percorso di inoltro;
- Gli strumenti di tutela del minorenne sono quelli propri del servizio sociale e dei servizi sanitari e sociosanitari responsabili di tutte le situazioni di abuso, maltrattamento e violenza assistita[18] e di abbandono e grave trascuratezza.

Gli strumenti di tutela del minorenne sono quelli propri del servizio sociale e dei servizi sanitari e sociosanitari responsabili di tutte le situazioni di abuso, maltrattamento e violenza assistita[19] e di abbandono e grave trascuratezza.

PERCORSI OPERATIVI

SITUAZIONE	COME/COSA SEGNALARE	A CHI SEGNALARE
DIFFICOLTA'	Non ci sono segnalazioni da fare, ma occorre conoscere la rete esistente a sostegno del minorenne e le possibili integrazioni (servizi sociali e educativi)	
DISAGIO	Documentare e tenere aggiornata la documentazione, sulla situazione riscontrata, sul complesso delle difficoltà rilevate; raccordo stabile con i servizi attivati e con il genitore/i; In caso di minorenne con più di 14 anni segnalare possibilità di nomina da parte sua di un Curatore speciale	• Coinvolgere il Dirigente scolastico; • offrirsi di facilitare l'incontro coi servizi sociali
PREGIUDIZIO sospetto o conclamato	Segnalazione con apposito modulo	Procura presso il Tribunale per i Minorenni
PREGIUDIZIO con elementi di reato Per procedere con la denuncia è sufficiente il ragionevole sospetto che vi sia reato Essendo il reato di maltrattamento perseguibile d'ufficio, l'operatore ha l'OBBLIGO DI SEGNALARE all'Autorità Giudiziaria senza ritardo.	Segnalazione con apposito modulo. Dettagliata relazione su quanto osservato, riferito da terzi maggiorenni o minorenni, avendo cura di riportare unicamente i fatti così come osservati/riferiti senza valutazioni di merito.	Coinvolgere il Dirigente Scolastico. Non coinvolgere i familiari del minorenne. Il Dirigente scolastico provvederà quindi a inoltrare la segnalazione/ denuncia. in coerenza con quanto previsto dal Codice penale (articoli 361 e 362). La denuncia deve essere fatta alla Procura presso il Tribunale Ordinario se il presunto reo è maggiorenne o alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni se il presunto reo è minorenne

Fondamentale e comune a tutti gli operatori coinvolti è L'OBBLIGO DI SEGNALARE.

L'operatore non deve avere la certezza che sia stato commesso o sia in atto un reato, ma è sufficiente il ragionevole sospetto. La segnalazione è un obbligo e non comporta, se non c'è dolo, la possibilità di denuncia per diffamazione.

La segnalazione di reato, tecnicamente denuncia, deve essere fatta alla Procura presso il Tribunale Ordinario se il presunto reo è maggiorenne o alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni se il presunto reo è minorenne.

Nel primo caso, si suggerisce di inviare per conoscenza anche alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

2.3 SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI: COSA OSSERVARE, COSA FARE, A CHI E CON QUALI STRUMENTI SEGNALARE

I medici dell'Assistenza Primaria, i professionisti sanitari e sociosanitari che operano in un Pronto Soccorso, in Ospedale e in un servizio territoriale, sono Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio e, in quanto tali, hanno l'obbligo di denuncia di reati perseguibili d'ufficio di cui abbiano avuto notizia o sospetto nell'esercizio delle loro funzioni (segnalazione alla Procura presso il Tribunale Ordinario e alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, se l'ipotetico reo è un minorenne) e nel caso in cui rilevino elementi o fattori di rischio di pregiudizio nei confronti di un minorenne (segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni).

La violenza sui minorenni può essere prevenuta e ogni operatore ha la responsabilità di ridurre il maltrattamento con misure preventive e il dovere di garantire, mediante diagnosi e trattamento precoci, protezione, giustizia e cure per i bambini maltrattati (WHO 2006).

Accoglienza e segnalazione
Occuparsi di un caso di maltrattamento/abuso sul minorenne significa operare un intervento delicato e complesso che presuppone un alto grado di competenza e professionalità in ciascuno degli operatori che, pur con compiti e con modalità diverse, ne prendono parte. Presuppone inoltre, un buon livello di coordinamento e collaborazione tra le diverse aree di pertinenza e la capacità di lavorare in rete con un'ottica allargata che tenga in considerazione contemporaneamente aspetti fisici e psicologici, aspetti individuali e relazionali, che valuti, insieme, la vittima potenziale ed il suo potenziale abusante. Sarebbe auspicabile, in tal senso, che il singolo professionista che affronta una situazione di un minorenne maltrattato abbia conoscenza generale del problema sotto le diverse prospettive (fisico, legale, psicologico, ecc.) pur nella specificità del suo ruolo.

Allo stesso tempo bisogna garantire al minorenne un clima di ascolto ed accoglimento; occorre perciò accanto alla accurata registrazione dei fatti, sostenere i sentimenti e le emozioni legate al racconto; solo in questo modo l'accertamento costituirà per il minore un'esperienza, già di per sé riparativa, in cui ricevere comprensione ed aiuto.

Essendo il reato di maltrattamento perseguibile d'ufficio, l'operatore ha l'OBBLIGO DI SEGNALARE all'Autorità Giudiziaria entro 48 ore. La segnalazione può essere redatta non solo dall'operatore che ha riscontrato segnali di maltrattamento, ma anche da quanti (assistenti sociali, psicologi, neuropsichiatri, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, etc.) lo prendano in cura nel percorso di accoglienza e valutazione[19].

Esistono una serie di indicatori di maltrattamento rilevabili nelle situazioni di emergenza e non. Tali indicatori sono spesso aspecifici e pertanto vanno contestualizzati tramite un'accurata anamnesi.

TIPOLOGIE DI VIOLENZA E SEGNALI RIVELATORI
Il maltrattamento su minorenne consiste in reiterate azioni od omissioni nell'accudimento nei confronti di minori di età e si può estrinsecare in varie forme. Non tutte queste situazioni hanno rilevanza tale da comportare una segnalazione alle competenti Autorità Giudiziarie, e non tutte necessitano di interventi di specialisti o professionisti; tutte devono però allertare con differenti presidi, tempi e risorse dedicate il sistema scolastico, educativo e dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari affinché, con o senza il contributo attivo degli esercenti la responsabilità genitoriale (ove questi violino i diritti dei figli e quindi vengano limitati dall'Autorità Giudiziaria competente nelle loro responsabilità) si definisca, si nomini e quindi - eventualmente ove e se necessario - si fronteggi il malessere, ma soprattutto il danno riscontrato nel percorso di sviluppo del soggetto minorenne.

Maltrattamento fisico: Il maltrattamento fisico si verifica quando i genitori o comunque le persone legalmente responsabili del bambino eseguono o permettono che si eseguano, in maniera reiterata, lesioni sul minorenne o comunque lo mettono nelle condizioni di rischiare di provocarsi lesioni. Può essere attuato attraverso pugni, calci, bruciature, graffi, sbattimento contro pareti o pavimenti, uso di cinghie, di bastoni o di altre forme di tortura.
Segni fisici

- Lesioni cutanee (lividi, ecchimosi, morsi, bruciature, segni di legature, segni di frustate o cinghiate, ecc.)
- Lesioni scheletriche (fratture o lussazioni)

- Traumi cranici (frattura cranica, emorragie retiniche o derivanti da distacco del cuoio capelluto)
- Lesioni interne (rottura della milza, lesioni intestinali, renali)
- Deficit della crescita staturo-ponderale

Segni comportamentali
- ostilità all'autorità
- aggressività e iperattività
- violenza accompagnata da difficoltà relazionali
- passività, sottomissione, isolamento
- elevata difficoltà di concentrazione
- improvvisi e repentini cambiamenti d'umore e/o nel rendimento scolastico
- attaccamento indiscriminato e "adesivo" verso gli estranei
- ritardi nello sviluppo psicomotorio, nel controllo sfinterico, nelle capacità di ragionamento
- atteggiamenti autolesivi e distruttivi
- reattività esagerata
- paura negli ambienti esterni
- comportamento disturbato nei confronti del cibo (anoressia, bulimia, mangiare compulsivamente)
- rifiuto di fare attività fisica a scuola
- assenza nei giorni delle visite mediche

Violenza Assistita: si definisce "Il fare esperienza da parte del minorenne di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte o minorenni. Il bambino può farne esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il minorenne è a conoscenza della violenza), e/o percependone gli effetti" (C.I.S.M.A.I., Firenze 2003). La violenza assistita è una forma di maltrattamento che può determinare effetti a breve, medio e lungo termine sulla salute psico-fisica e rappresenta uno dei fattori di rischio per la trasmissione intergenerazionale della violenza.

Gli indicatori di rischio saranno relativi alla tipologia, caratteristiche e dinamiche degli atti di violenza fisica, verbale, psicologica, economica, sessuale e al periodo di insorgenza del maltrattamento.

Abuso sessuale: ogni situazione in cui il minorenne sia coinvolto in esperienze sessuali alle quali, in ragione della sua giovane età, non può acconsentire.[20]

Segni fisici
- lesioni traumatiche dell'apparato genitale e anale
- ferite sulle cosce, sui glutei
- ferite alla bocca o in gola, infiammazioni e infezioni
- perdite vaginali, dolori e infiammazioni della zona genitale
- malattie sessualmente trasmissibili
- gravidanze molto precoci

Segni comportamentali
- paure e fobie
- evitamento dell'adulto
- conoscenze sessuali inadeguate all'età e comportamenti sessualizzati
- problematiche emozionali come sensi di colpa, di vergogna, d'impotenza, pianti improvvisi, ansia
- anoressia, bulimia
- crolli nel rendimento scolastico
- inadempienza scolastica
- tentativi di suicidio, fughe da casa, abuso di sostanze stupefacenti e alcooliche
- paura degli adulti o atteggiamento seduttivo, spesso sessualizzato
- isolamento sociale
- atteggiamenti ribelli e provocatori
- depressione, incubi, ossessioni
- negli adolescenti: promiscuità sessuale, prostituzione, gravidanze precoci vi è un aumento di disturbi psicosomatici quali: mal di testa, mal di stomaco, enuresi diurna e notturna, stipsi, sonno eccessivo o insonnia

Maltrattamento psicologico: tutti gli atti che espongono ripetutamente il bambino a frustrazione, negazione della sua individualità, svalutazione delle proprie capacità e potenzialità. Rappresenta la forma più diffusa di violenza da parte di un adulto verso un bambino/adolescente e la più distruttiva per la salute e la crescita psico-fisica; nonostante ciò è la più difficile da riconoscere.

Gli indicatori possono essere numerosi e svariati:
- ritardo nello sviluppo
- scarsa capacità di adattamento
- scarsa o eccessiva considerazione di sé

- scarsa socievolezza
- assunzione di ruoli impropri (adultizzazione precoce)
- reazioni nevrotiche (isterismo, ossessioni, fobie, ipocondrie)
- sadomasochismo
- tentato suicidio
- ansietà nelle separazioni e ansietà in presenza di estranei
- abitudini improprie e stereotipate (mordere, enuresi, disordini alimentari, ecc.)
- mancanza di gioco e di fantasia
- turbe del comportamento e problemi nell'apprendimento
- distruttività e crudeltà
- terrori notturni
- agiti comportamentali e atteggiamenti di sfida
- Tristezza, inibizione

Trascuratezza grave: Si riscontra quando i genitori o i tutori non sono in grado di capire i bisogni materiali ed affettivi dei propri figli, anche in riferimento alle varie età cronologiche, e quindi non riescono a curarli, a proteggerli e a farli crescere in modo sano: ad esempio abbigliamento inadeguato alle condizioni atmosferiche, trascuratezza igienica, sanitaria o alimentare, isolamento affettivo e/o sociale, inadempienza scolastica, denutrizione, etc.

Incuria: Corrisponde alla mancanza, parziale o totale, delle cure essenziali di cui ha bisogno il bambino/adolescente (ad es. quando una madre non si occupa del figlio piccolo, non gli dà da mangiare, non lo veste, etc.)

Segni fisici
- arenza di cure igieniche
- abbigliamento inadeguato
- assenza o carenza di cure sanitarie
- malnutrizione
- ritardo mentale dovuto a carenza di stimoli
- deficit nella crescita staturo-ponderale
- frequenti malattie bronchiali e/o polmonari, dovute a eccessiva esposizione al freddo o al caldo
- Segni comportamentali
- Disattenzione, svogliatezza
- Bambini che mostrano di avere sempre fame, che rubano ai compagni
- Assenteismo o frequenti ritardi scolastici

- frequenti incidenti domestici
- stanchezza permanente (si addormentano in classe)
- mancanza di materiale scolastico o tendenza a distruggerlo o rubarlo ai compagni

Discuria: Si riscontra quando vengono fornite cure in maniera distorta rispetto all'età cronologica.

Ipercura: Si riferisce ad un eccesso di cure date al bambino, anche mediante immotivata somministrazione di farmaci dannosi per il bambino o inutili e ripetuti accessi ospedalieri (hospital shopping). Una grave forma di ipercura è la Sindrome di Munchausen definita da Meadow come la "situazione in cui i genitori o inventando sintomi e segni che i propri figli non hanno, o procurando loro sintomi e disturbi (per esempio somministrando sostanze dannose), li espongono ad una serie di accertamenti, esami, interventi che finiscono per danneggiarli o addirittura ucciderli"[21].

RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE IN CASO DI:

Maltrattamento Fisico

Si raccomanda di sospettare una condizione di maltrattamento fisico ogniqualvolta, a fronte di una lesione fisica in un minore, ricorra anche soltanto una delle seguenti situazioni: • la spiegazione della dinamica dell'evento che ha provocato la lesione non è fornita, è vaga, appare incoerente, inconsistente o soggetta a successive modifiche • il tempo intercorso prima del coinvolgimento del servizio sanitario è inusuale e non è data una giustificazione plausibile del ritardo • presenza di altri segni di maltrattamento (es. trascuratezza grave) • presenza di segnali comportamentali ed emotivi nel bambino (es. segnali di disagio quali paura, allarme e ipervigilanza oppure apatia e distacco) o nella coppia genitoriale (imbarazzo, evitamento, aggressività che prevalgono sull'atteggiamento coerente di preoccupazione e rassicurazione verso il bambino).

Abuso sessuale

Va tenuto presente che in questi casi: · i segni fisici sono rari e spesso aspecifici · l'assenza di segni fisici non permette di escludere l'ipotesi di abuso · vanno quindi particolarmente valorizzati i sintomi/segnali emotivi e comportamentali, pure se aspecifici, anche in assenza di rivelazione · in particolare vanno approfondite le conoscenze sessuali improprie che emergono e i comportamenti sessualizzati, soprattutto se compulsivi e pervasivi, non adeguati all'età e alla fase dello sviluppo · trattandosi di esperienze frequenti ma che rimangono nella maggioranza nascoste e segrete ,vanno sviluppate attenzione e competenze orientate al riconoscimento ·

valutare con attenzione le situazioni a rischio ambientali (violenza domestica, incuria, carenza di supporto sociale, relazioni prevaricanti tra pari)

Violenza assistita
Si raccomanda di:

- Distinguere le situazioni di "conflitto genitoriale", caratterizzate da alta litigiosità e da separazioni conflittuali in un contesto di parità fra i partner, dalle condizioni di violenza di un partner sull'altro, caratterizzate al contrario da una evidente disparità di potere.
- Il professionista che si occupa della madre come vittima di violenza e/o del partner deve porre attenzione alle problematiche presentate dal minore, anche se non vengono riferite.
- Non sottovalutare il singolo episodio e la sua potenziale pericolosità

Abuso on line
Per riconoscere le forme di abuso attraverso i new media è auspicabile che i professionisti acquisiscano:

- Conoscenza della normativa relativa alla casistica: una conoscenza di base della normativa esistente in materia di violenza sessuale sui minorenni, di pedopornografia e sfruttamento sessuale online, così da riconoscere il fenomeno, migliorarne la rilevazione/ segnalazione e la gestione nella rete di protezione.
- Conoscenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; conoscenza degli strumenti tecnologici usati da bambini/e e adolescenti (Social Network, circuiti difilesharing e videosharing, giochi online, ecc.), i bisogni e le motivazioni connessi al loro utilizzo e i rischi associati; Conoscenza degli aspetti clinici del fenomeno: occorre avere una conoscenza di base delle caratteristiche e delle implicazioni delle varie forme dell'abuso sessuale online è importante conoscere le conseguenze psicologiche di un abuso sessuale foto/video documentato, e conoscere gli effetti di un'esposizione diretta a una sessualizzazione precoce tecnomediata, al fine di assumere un approccio corretto che eviti rischi di rivittimizzazione.
- Favoriscano il lavoro integrato multidisciplinare: è necessario facilitare la collaborazione interistituzionale, utilizzandole reti territoriali e le forme di interazione già attive (ad es. Linee guida, Protocolli, ecc.)[22]

PERCORSI OPERATIVI
SI RICORDA CHE:
I medici della ASSISTENZA PRIMARIA (Medici di Medicina Generale MMG e Pediatri di Libera Scelta PLS)

- sono PUBBLICI UFFICIALI nell'esercizio della loro funzione
- come tali, hanno l'OBBLIGO di denuncia di REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO anche solo nel SOSPETTO (PREGIUDIZIO o SOSPETTO CONCLAMATO) di reato di cui abbiano avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni entro 48 ore o comunque nel più breve tempo possibile
- la DENUNCIA (nel caso di MINORENNE vittima o supposto abusante) va indirizzata alla PROCURA c/o il TRIBUNALE DEI MINORENNI e (se sospetto adulto abusante intra o extra familiare) anche al TRIBUNALE ORDINARIO

OBBLIGHI DI LEGGE DEL PUBBLICO UFFICIALE
Articolo 361 Codice penale (c.p.)
Omessa denuncia di reato: Il Pubblico Ufficiale che omette o ritarda la denuncia alla Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con Multa da 30 a 516 euro. (omissis)

FAC-SIMILE DI DENUNCIA (invio tramite PEC)

Spett. Procura del Tribunale dei Minorenni di Milano

Via Leopardi 18 - 20123 Milano, Tel. 0254331

(riferimenti mail pec: civile.procmin.milano@giustiziacert.it da utilizzare per la trasmissione ufficiale delle notizie di reato e relativi seguiti)

Spett. Procura della Repubblica- presso il Tribunale Ordinario di Milano

Via Freguglia 1 - 20122 Milano, Ufficio esecuzioni penali Tel.0254337418)

(Le segnalazioni di notizie di reato da trasmettere alla Procura ordinaria di Milano dovranno essere depositate presso le Forze dell'Ordine.

Riferimenti mail pec al sito

www.procura.milano.giustizia.it/pec-ufficio.html per istanze, memorie, integrazioni di querele e denunce)

Il giorno ..... alle ore..... presso il mio Ambulatorio (con indirizzo completo e recapito telefonico)

ricevo notizia da parte del Sig/Sig.ra (nome e cognome, data e luogo di nascita e CF) che mi riferisce i seguenti fatti: (riportare esattamente quanto riferito)

Oppure:

Se la narrazione dei fatti avviene direttamente dal minorenne coinvolto:

- *Nome e cognome del minorenne*
- *Codice fiscale*
- *Data di nascita*
- *Residenza*

Comparso/a davanti a me il giorno.....alle ore.....presso il mio Ambulatorio (indirizzo completo con recapito telefonico) e da lui/lei ricevo notizia dei seguenti fatti: (riportare con esattezza quanto riferito)

Riportare inoltre:

- *Nome e cognome di tutti i componenti il nucleo familiare del minorenne*
- *Codice fiscale*
- *Data e luogo di nascita*
- *Domicilio o residenza*
- *Grado di parentela*
- *Occupazione*
- *Recapito telefonico*
- *Nome e cognome di altre eventuali figure di riferimento per il minorenne*

Riportare inoltre: tutto quanto osservato, ascoltato e riferito dal minorenne o da terzi avendo cura di riportare UNICAMENTE i fatti COSì COME OSSERVATI/RIFERITI, senza valutazioni in merito

Milano, lì FIRMA e TIMBRO

Note

7 Con "Unità Organizzativa" si intende il servizio educativo o quello sociale di riferimento.

8 Attualmente si stanno introducendo le disposizioni legislative modificate e introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

9 Per approfondimenti si rimanda ai successivi paragrafi

10 Con "Unità Organizzativa" si intende il servizio educativo o quello sociale di riferimento.

11 I dati obbligatori sono i dati anagrafici: generalità complete dei bambini e, soprattutto, generalità e indirizzi dei genitori; Codice Fiscale di tutti

12 Questa è la procedura attuale, che cambierà con l'attuazione del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

13 REGIONE LOMBARIDIA DGR 7/20100 del 23.12.2004 riportata in appendice pag. 92

14 Con "Unità Organizzativa" si intende il servizio educativo o quello sociale di riferimento

15 Attualmente si stanno introducendo le disposizioni legislative modificate e introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

16 Per approfondimenti si rimanda ai successivi paragrafi

17 Questa è la procedura attuale, che cambierà con l'attuazione del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

18 REGIONE LOMBARIDIA DGR 7/20100 del 23.12.2004 cfr. per 92

19 Attualmente si stanno introducendo le disposizioni legislative modificate e introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

20 CFR. Art. 609 bis del Codice penale in appendice pag. 77

21 Fonte: Guidetti V. Fondamenti di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, Il Mulino 2016; WHO 2006 Cismai; Cirillo, Di Blasio, La Famiglia maltrattante, Raffaello Cortina 1989

22 Fonte: CNOP, Maltrattamento e Abuso all'infanzia, Indicazioni e raccomandazioni, 2017 rev.1

3. LE AUTORITA' GIUDIZIARIE

La segnalazione di una situazione di pregiudizio può dar luogo ad un intervento dell'Autorità Giudiziaria in sede civile o in sede penale.

Quando gli interventi o i progetti pensati dai servizi non raggiungono l'obiettivo sperato e quindi occorre o adottare uno stimolo forte che favorisca il cambiamento o modificare il progetto, in assenza di consenso da parte dei genitori, va fatta la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

La Procura può chiedere ulteriori informazioni o trasmettere direttamente gli atti al Tribunale per i Minorenni (T.M.) per l'apertura di un procedimento ex artt. 330-333 C.C., o per un procedimento di adottabilità ex art. 8 L.184/83.
Da questo momento i Servizi risponderanno alle richieste del Tribunale per i Minorenni ed eseguiranno i provvedimenti da questi emessi, rafforzando il loro compito di tutela, in coordinamento con la magistratura che nel proteggere il minorenne tutela altresì la famiglia intera.[23]

Se la situazione di pregiudizio si configura come possibile reato (così come emerge da una rivelazione, sia pure parziale, della vittima o di terzi con cui la vittima si sia confidata, ovvero da una relazione della scuola o dei servizi) la segnalazione va presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario se il possibile autore è maggiorenne. Quando si richieda un intervento immediato di tutela con allontanamento del minorenne dal proprio nucleo familiare, si attuano le misure previste dall'art. 403 C.C.[24]
La medesima segnalazione va presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per la possibile richiesta di un procedimento di tutela (ove questo non sia già pendente) davanti al T.M.

Questa situazione richiede una sinergia tra Procure, tra Procure e giudici e tra giudici, nel corso dei procedimenti che vedono snodi di possibile connessione:

a. nel procedimento civile - di tutela o separativo- tutti gli atti sono depositati e a disposizione delle parti, nel procedimento di indagini davanti alla Procura gli atti sono coperti da segreto istruttorio;
b. il minorenne deve essere sentito dal Pubblico Ministero (P.M.) per la formalizzazione della accusa, dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) per la testimonianza, dal giudice minorile e/o dal giudice della separazione;
c. il minorenne può essere sottoposto a perizia/C.T.U. dal giudice civile e da quello penale;
d. gli eventuali ausiliari di P.M. e giudici possono avere colloqui con il minorenne su delega. Questo lavoro sinergico è oggetto di un Protocollo d'intesa tra le due Procure.

STRUMENTI.

A. LE COMPETENZE DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE

La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario'	È l'organo le cui attribuzioni generali sono: • Sorveglianza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia; • Tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci; • Repressione dei reati e applicazione delle misure di sicurezza; • Esecuzione dei giudicati in materia penale; • La Procura della Repubblica utilizza, tra gli altri, il seguente strumento: • **l'indagine penale**. Il Pubblico Ministero, personalmente e/o tramite la Polizia Giudiziaria, ricevuta una notizia di reato, svolge le indagini preliminari, necessarie a valutare se la notizia sia fondata o meno. Al termine delle indagini, chiede al Giudice per le Indagini Preliminari l'archiviazione o il rinvio a giudizio
La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni	La giurisdizione civile ha ad oggetto la risoluzione di una controversia relativa alla tutela dei diritti soggettivi. La sezione dedicata al diritto di famiglia, si occupa dei procedimenti di separazione, divorzio e figli nati fuori dal matrimonio, all'interno dei quali il giudice dispone anche riguardo la responsabilità genitoriale. Per approfondire l'argomento e distinguere le diverse competenze tra giudice della famiglia e tribunale per i minorenni v. art. 38 disp. att. c.c.:www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318 La giurisdizione penale ha ad oggetto il controllo dell'attività del Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari, la verifica della fondatezza dell'azione penale promossa dal Pubblico Ministero nei confronti di uno o più soggetti e la decisione conseguente alla verifica (proscioglimento, assoluzione o condanna). Parallelamente allo svolgimento delle indagini e del processo, emette, su richiesta del Pubblico Ministero, provvedimenti cautelari volti a contenere (tra l'altro) il pericolo di reiterazione di reati, provvedendo alla tutela delle vittime e dei minorenni.
Il Giudice Tutelare	Soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge (art. 344 c.c.). Si tratta del giudice a cui sono affidate diverse e importanti funzioni in materia di tutela delle persone, particolarmente dei soggetti più deboli come i minori e gli incapaci, con riguardo agli aspetti sia patrimoniali che non patrimoniali. Il Giudice tutelare sovrintende alle attività definite di "volontaria giurisdizione", ossia caratterizzate dal fatto che non vi sono due o più parti contrapposte, portatrici di interessi in conflitto, ma soltanto delle persone incapaci, o non del tutto capaci, di provvedere da sole ai propri interessi, a cui favore è previsto l'intervento di un giudice con funzioni di tutela e di garanzia su richiesta di parenti o soggetti che agiscono con la stessa finalità di protezione.
Il Tribunale per i Minorenni	Ha competenza in primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minori degli anni 18: • in ambito civile le sue competenze sono concernenti la protezione della persona del minore in situazioni di pregiudizio o di abbandono. • in ambito penale è competente per tutti i reati commessi da coloro che al momento al fatto erano minorenni.

B. LA FORMA DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE

La legge stabilisce, sia in ambito penale che in ambito civile, in quali casi il giudice debba pronunciarsi con sentenza, ordinanza o decreto (v. art. 131 c.p.c. e art. 125 c.p.p.).

B1. In sede civile, in linea generale, la sentenza è il provvedimento che ha contenuto decisorio, mentre l'ordinanza e il decreto hanno contenuto istruttorio o ordinatorio.
Il nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia, introdotto nel Codice di procedura civile, prescrive al Giudice:
ex art. 473-bis.15, "in caso di pregiudizio imminente e irreparabile e quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti", di pronunciare con decreto i provvedimenti indifferibili;
ex art. 473-bis.22, di pronunciare con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti;
ex art. 473-bis.28 di pronunciare con sentenza la decisione della causa.

B2. In sede penale, in linea generale, il provvedimento del giudice, monocratico o collegiale, assume la forma della sentenza (pronunciata in nome del popolo italiano), dell'ordinanza o del decreto. Le sentenze e le ordinanze devono essere sempre motivate a pena di nullità, i decreti soltanto se espressamente previsto dalla legge.

La sentenza, che ha contenuto decisorio quanto al giudizio di merito, conclude il procedimento, salva impugnazione. L'ordinanza può intervenire in fase cautelare, ed è anch'essa soggetta a impugnazione, può incidere sulla libertà personale dell'indagato/imputato o può risolvere questioni incidentali del procedimento. Può sempre essere revocata.

C. GLI OBBLIGHI DI LEGGE DEL PUBBLICO UFFICIALE E DELL'INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Di particolare importanza per tutti gli operatori dei Servizi sono i tre reati di seguito indicati:

Articolo 361 c.p.
(Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da 30 euro a 516 euro.
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Articolo 362 c.p.
(Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio)
L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a 103 euro.
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socioriabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Articolo 365 c.p.
(Omissione di referto)
Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro.
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

A fronte degli articoli di legge appena esposti, appare utile elencare i più importanti reati procedibili d'ufficio il cui testo si trova nell'appendice normativa (pag. 67 e ss.):

- Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387bis c.p.);
- Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.);
- Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.);
- Sottrazione e trattenimento di minore all'estero (art. 574bis c.p.);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583bis c.p.);
- Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.);
- Abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.);
- Interruzione colposo di gravidanza (art. 593bis c.p.);
- Interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Impiego di minori nell'accattonaggio (art. 600-octies c.p.);
- Sequestro di persona incapace, per età o infermità (art. 605 c.p.);
- Violenza sessuale nei casi previsti dall'art. 609-septies c.p. (v. pag. 68);
- Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
- Corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
- Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);
- Atti persecutori nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 612-bis c.p. (pag. 71);
- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nei casi previsti dal quarto comma e dall'ultimo comma dell'art. 612-ter c.p.;

4. SCHEMA DI RELAZIONE PER SEGNALAZIONE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Indice per la relazione di Segnalazione all'Autorità Giudiziaria (non esistono problemi di privacy rispetto all'AG)

1. **Nome e cognome minorenne:**
2. **Data di nascita:**
3. **Residenza:**
4. **CF:**

E alternativamente la dicitura a) oppure b)

a. SEGNALAZIONE in caso di dubbi in merito agli elementi di pregiudizio, quesiti, necessità di incarichi diversi per approfondimenti ove non si sia raggiunta ancora sufficiente chiarezza, ma si ritenga dovuta la segnalazione stessa;
b. SEGNALAZIONE URGENTE in caso di elementi di pregiudizio già dettagliabili, evidenti e documentati, riportati nella relazione stessa;

1. **COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE**: Famiglia e altre persone significative conviventi e non conviventi. Inserire tutte le informazioni in possesso per facilitare il lavoro dell'AG. A titolo di esempio:

	Cognome Nome	Codice Fiscale	Data e luogo di nascita	Residenza/ domicilio	Parentela/ Relazione con minorenne	Occupazione	Recapito Telefonico
Nucleo familiare							
Altre figure di riferimento							

Note

23 Come previsto dal DLgs 149/22 l'interlocuzione con l'autorità giudiziaria e con gli avvocati di parte nella maggior parte dei casi è demandata al Curatore Speciale del minorenne

24 Per approfondimenti si rimanda:
https://www.ordineaslombardia.it/wp-content/uploads/2022/06/Doc_403-1.pdf

2. **FATTI/COMPORTAMENTI**: riportare dettagliatamente quanto osservato, ascoltato e riferito dai minorenni, da terzi adulti, avendo cura di riportare unicamente i fatti così come osservati/riferiti senza valutazioni di merito e senza effettuare alcuna forma di indagine.

3. **Il MINORENNE (o i minorenni se più di uno)**: descrivere le caratteristiche del bambino/a ragazzo/a i problemi, le risorse e le competenze personali.

4. **RELAZIONE TRA I GENITORI E I FIGLI)**: sintetizzare elementi principali. Già conosciuti A SCUOLA dall'operatore SENZA INDAGINE ALCUNA ad es. genitori separati, nucleo mono genitore, presenza o meno di adulti o minorenni fragili per disabilità, recente immigrazione, altro già noto e da loro riportato.

5. **ALLEGARE EVENTUALI REFERTI MEDICI O FOTOGRAFIE**

6. **Firma e recapiti istituzionali del Segnalante**

Le segnalazioni di notizie di reato da trasmettere alla **Procura ordinaria di Milano** dovranno essere depositate presso le Forze dell'Ordine (a titolo esemplificativo, Commissariati di Polizia, posti di Polizia presso i nosocomi, stazioni dei Carabinieri, caserme della Guardia di Finanza, comandi della Polizia locale). Questo canale di trasmissione consente sia un intervento immediato delle stesse Forze dell'Ordine d'intesa con l'A.G. sulle situazioni d'urgenza, sia l'avvio di attività d'indagine da parte degli organi preposti.

Le segnalazioni di notizie di reato da trasmettere alla **Procura presso il tribunale per i minorenni di Milano** devono essere inoltrate all'indirizzo **civile.procmin.milano@giustiziacert.it**

5. BUONE PRASSI DI COORDINAMENTO TRA OPERATORI DI DIVERSE UNITÀ ORGANIZZATIVE

Gruppo di raccordo periodico: creazione di un gruppo di raccordo formato da componenti dei diversi Enti coinvolti con compiti di controllo e monitoraggio sull'applicazione (e applicabilità) delle linee e che sia in grado di suggerire eventuali integrazioni/modifiche o aggiornamenti; i componenti devono svolgere azione di coordinamento tra i servizi afferenti all'Ente di appartenenza con la finalità di dare uniformità di comportamenti e azioni, vigilando, se del caso, sull'applicazione stessa.

Formazione congiunta: organizzare una serie di incontri (1/2 all'anno) a livello di territorio per approfondire singole tematiche. In generale prevedere la partecipazione di responsabili e/o di operatori (anche solo di una rappresentanza - compatibilmente con le risorse disponibili) dei singoli Enti ai percorsi formativi avviati sulle tematiche di interesse comune; progettare iniziative formative comuni e condivise.

Coordinamento e scambio informazioni a livello di territorio attraverso incontri periodici tra gli enti interessati, con la partecipazione di responsabili, coordinatori e di una rappresentanza degli operatori se necessario.

Coordinamento periodico presso il Garante per promuovere facilitare e integrare intese interistituzionali nuove o esistenti.

1. IL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI – ORGANIGRAMMA E INDIRIZZI

DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DEL LAVORO SOCIALE DI PREVENZIONE, PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI DIRITTI DEI SOGGETTI MINORI DI ETA'

Il Servizio Sociale[25]

Il servizio sociale è una professione basata sulla pratica e una disciplina accademica che promuove il cambiamento sociale e lo sviluppo, la coesione e l'emancipazione sociale, nonché la liberazione delle persone. Principi di giustizia sociale, diritti umani, responsabilità collettiva e rispetto delle diversità sono fondamentali per il servizio sociale. Sostenuto dalle teorie del servizio sociale, delle scienze sociali, umanistiche e dai saperi indigeni, il servizio sociale coinvolge persone e strutture per affrontare le sfide della vita e per migliorarne il benessere. (...) mandati fondamentali della professione di assistente sociale comprendono la promozione del cambiamento, della coesione sociale, nonché l'empowerment e la liberazione delle persone.

Il sistema dei servizi sociali[26] **in Italia**

Dal Piano Nazionale:

"1.1.1 Prossimità, promozione, protezione, universalismo (...) Il sistema dei servizi sociali – attraverso la conoscenza diretta e associata delle problematiche e delle risorse individuali e collettive presenti sul territorio – svolge un ruolo chiave nella promozione della coesione sociale e nella costruzione di sicurezza sociale (....) art 22 della L.328/2001 comma 4: "In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni Ambito territoriale (...) , tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni: - servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; - servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; - assistenza domiciliare; - strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; - centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario".

Responsabilità e obiettivi degli interventi di servizio sociale

L'ente locale[27] è responsabile dei servizi sociali e dell'esecuzione dei mandati dell'Autorità Giudiziaria a protezione e tutela dei diritti delle persone minori di età definiti da norme e convenzioni di rilievo internazionale, nazionale e locale. L'Ente Locale responsabile dei servizi sociali mantiene la propria autonomia amministrativa e quindi organizzativa e metodologica nella attivazione e gestione degli interventi sia diretti che affidati a terzi.

I servizi sociali offrono: orientamento, ascolto partecipato, incontri individuali, di coppia, multigenerazionali, e di gruppo e una specifica progettazione personalizzata, finalizzata, a seconda dell'analisi del bisogno e delle risorse, a:

1. identificare **bisogni, risorse e fragilità** della persona/ nucleo/contesto, **concordare con gli interessati**[28], percorsi di gestione e fronteggiamento dei problemi, tenuto conto delle caratteristiche del contesto di vita; dare informazioni mirate sul **sistema formale e informale di servizi/interventi** e prestazioni presente in città utile alla persona/nucleo/contesto;
2. costruire con il singolo e la sua famiglia/rete informale, **progetti di sostegno specifici individuali e/o di gruppo** in area sociale, educativa, assistenziale o psico-sociale,
3. Coinvolgere **la rete dei servizi sanitari e sociosanitari** del territorio e il **sistema scolastico ed educativo** nel processo di prevenzione, promozione, supporto e protezione delle persone minorenni
4. attivare e v**erificare periodicamente gli esiti dei singoli PROGETTI** con gli interessati, valutando gli interventi di sostegno, sollievo o protezione (questi ultimi prescritti dall'Autorità Giudiziaria)

Il servizio sociale dell'ente locale ha un ruolo di regia/case management; pertanto, cura e promuove l'attuazione di interventi psico-socio-educativi svolti su progetto personalizzato con i diversi soggetti gestori contrattualizzati dall'Ente Locale (esecutori di pubblico servizio) oltre che in rete con i servizi socio sanitari e sanitari coinvolgibili. In particolare, i servizi sociali si interfacciano con i servizi sanitari e sociosanitari responsabili[29] di interventi a favore dell'infanzia, adolescenza e promozione, sostegno alla genitorialità oltre che del trattamento specialistico dell'abuso, maltrattamento e violenza assistita e di tutte le situazioni di disagio sottoposte a procedimenti civili e penali riguardanti minorenni

SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI TERRITORIALI E SPECIALISTICI e TIPOLOGIE DI INTERVENTO A MILANO

Il Comune di Milano attraverso L'Area Territorialità e Sistema di Accesso integrato ai Servizi Sociali esercita le funzioni richiamate come lavoro sociale per rispondere alle esigenze socioeducative e di accompagnamento professionale di genitori e figli con diversi servizi e interventi mirati e programmi specifici in sintesi:

1. **Servizi Sociali Professionali Territoriali**, nove servizi corrispondenti al territorio di ogni Municipio cui afferiscono i cittadini ivi residenti[30], ogni servizio è composto da una Responsabile, una Coordinatrice Tecnico metodologica, Assistenti Sociali uno /due Psicologi e uno/due educatori professionali oltre alla struttura amministrativa di supporto, le sedi sono diversificate a seconda dell'ampiezza del territorio di riferimento:
   - **SSPT di 1 °livello** - ovvero ad accesso su domanda spontanea del cittadino, attiva la valutazione, accompagnamento e gestione di progetti di intervento sociali, socioassistenziali e socioeducativi per individui e famiglie, di ogni fascia d'età e bisogno. Connette la rete dei servizi sociosanitari e sanitari corresponsabili, promuove e gestisce il lavoro di gruppo e il lavoro sociale di comunità.
   - **SSPT di 2 °livello** - ovvero su incarico/mandato dell'Autorità Giudiziaria, attiva e gestisce le azioni di valutazione, accompagnamento e gestione degli interventi sociali, socioeducativi e la rete dei servizi sociosanitari e sanitari corresponsabili per la promozione, protezione e tutela dei diritti delle persone minorenni e delle loro figure adulte di riferimento su diversi mandati dell'Autorità Giudiziaria. Gestisce percorsi di lavoro individuali, di coppia, familiari e di gruppo sia per il recupero di competenze genitoriali, che per l'accompagnamento del minorenne nel percorso di protezione e promozione del suo sviluppo.

2. **Servizi Specialistici centrali:**
   - **Pronto Intervento Minori** - equipe multidisciplinare, esegue interventi indifferibili in situazioni urgenti e non conosciute dai servizi territoriali, prevalentemente collocamenti di situazioni emergenziali di minorenni soli e/o minorenni con madre, anche privi di residenza; collabora nell'individuazione di strutture di accoglienza per l'esecuzione di allontanamenti in applicazione art 403 cc valutati da altre Autorità Pubbliche (es Presidi sanitari o FFOO) se non conosciute dai servizi territoriali o in supporto agli stessi; esegue allontanamenti coatti se prescritti dall'Autorità Giudiziaria con l'ausilio delle FF.OO; collabora con altri servizi dell'Area Diritti e Inclusione (in particolari nuclei stranieri md/ minorenne provenienti da flussi migratori secondari).

- **Gruppo Indagini Centrale** - GIC svolge un'analisi multidisciplinare con le famiglie per le quali l'AG rileva un'ipotesi di pregiudizio, segnalata da qualsiasi soggetto pubblico o privato. La valutazione dell'esistenza o meno di rischio/pregiudizio evolutivo per i minorenni coinvolti è intesa sia come individuazione di percorsi possibili di tipo preventivo o protettivo dei minorenni, sia come percorso di sostegno al genitore e presa di coscienza accompagnata a focalizzarsi sui bisogni dei figli/e e sulle possibili strategie per farvi fronte - Il GIC è un equipe multidisciplinare, non psicodiagnostica né psicoterapeutica, che lavora in sinergia con le risorse specialistiche dei servizi Sanitari e Sociosanitari di ATS/ASST per gli aspetti diagnostici e terapeutici di loro competenza.
- **Servizio Coordinamento Affidi** - equipe multidisciplinare, sensibilizza e diffonde la cultura dell'accoglienza familiare di minorenni, incontra, forma e seleziona potenziali affidatari, famiglie, coppie, singoli adulti, interessati alla accoglienza temporanea di bambini e ragazzi in difficoltà col proprio nucleo d'origine, che necessitano di un periodo di accoglienza presso altri adulti ma anche di mantenere, ricostruire, i migliori legami possibili con tutta o una parte della propria famiglia d'origine. Riceve le segnalazioni di minorenni che necessitano di accoglienza familiare diversa (diurna, residenziale, nei fine settimana o vacanze etc.) dal Servizio Sociale del territorio e connette tale bisogno alle risorse familiari individuate come adeguate alla singola situazione. Attiva i supporti per gli affidatari/ affidatarie.
- **Servizio Spazio Neutro** - servizio deputato alla cura, costruzione e/o ricostruzione di legami familiari in situazione protetta, osservata, accompagnata, sempre disposto dall' AG e svolto da professionisti (operatori mediatori con professionalità diverse). L'intervento è finalizzato al rispetto e al ripristino del diritto di visita e di relazione del minorenne con i propri adulti di riferimento, qualora sia da essi allontanato (separazioni conflittuali, allontanamenti in comunità o famiglia maltrattamenti, patologie degli adulti etc.). Il percorso è preceduto dall'ascolto attivo e preparazione del minorenne, dei genitori /incontranti e degli adulti con cui vive il minorenne, da un "ambientamento" dello stesso non solo negli spazi, ma nella relazione con l'operatore di cui deve arrivare a fidarsi per poter effettuare gli incontri. Gli Incontri devono avere un orizzonte temporale finito indicativamente non oltre un biennio, data la eccezionalità dei modi e tempi di relazione professionalmente osservati, non si tratta infatti di uno spazio "di sicurezza" ma di un intervento socioeducativo molto consistente e emotivamente complesso per ogni partecipante.
- **Servizio Minori Sottoposti a Provvedimento Penale** per situazioni senza misure cautelari dette a piede libero- equipe multidisciplinare che effettua come prescritto dalla legge l'indagine di personalità" del minorenne autore di reato e attiva al bisogno accompagnamenti diversi nel percorso giudiziario e percorsi personalizzati e di gruppo di tipo psico-socio-educativo. Il lavoro sia individuale che di gruppo è offerto in parallelo in sinergia anche ai genitori. Segue progetti di Messe alla Prova ove richiesti e offre consulenza ai servizi sociali territoriali per situazioni passate dall'ambito civile al penale minorile.
- **Servizio GIUNCO – Genitori Corresponsabili** - micro-equipe psico-sociale che offre percorsi mirati all'intero nucleo familiare in diversi setting di coppia, individuali e di gruppo, in situazioni di alta conflittualità genitoriale già gravate da mandati dell'Autorità Giudiziaria, Utilizza vari strumenti e modelli teorici di riferimento tra questi le tecniche di gruppo "*no Kids in the middle*" per percorsi di gruppo ad alta intensità trattamentale del conflitto.
- **Centro Gea - Irene Bernardini** - micro-equipe di mediatori Familiari che lavorano con le coppie di genitori di minorenni che si trovino in diverse fasi del loro percorso di separazione, ad accesso spontaneo. l'obiettivo è giungere alla autonoma costruzione di accordi sulla gestione delle proprie funzioni genitoriali - tramite un percorso di accompagnamento esclusivamente agito con gli adulti – sperimentando la capacità di rimanere genitori a tutti gli effetti nonostante l'evento separativo della coppia.
- **Progetto LINK** - equipe multidisciplinare specializzata nel il trattamento e gestione delle situazioni conflittuali che coinvolgono figli minorenni in presenza di mandato dell'Autorità Giudiziaria.

a supporto dei servizi di secondo livello Municipali lavora con famiglie in fase di separazione o divorzio con provvedimento dell'A.G. Le equipe multidisciplinari progettano e attivano interventi, in accordo con SSPT invianti, per un tempo definito, orientativamente da 6 ai 12 mesi, volti all'analisi e alla costruzione di un progetto di intervento socio-psico - educativo della situazione, finalizzato a depotenziare le dinamiche conflittuali a favore della valorizzazione di risorse e funzioni genitoriali, a sostegno della rimessa al centro degli interessi/diritti dei bambini/ragazzi e di un loro positivo sviluppo.

L'operatività di tutti i servizi sociali si esplica in colloqui professionali, incontri di rete, visite domiciliari, consultazioni con enti e istituzioni pubbliche e del privato sociale etc. **tutte le attività si svolgono su appuntamento e sono concordate nei luoghi e tempi con gli interessati, beneficiari dell'accompagnamento sociale socioeducativo, o psicosociale** sia esso individuale, familiare, di gruppo o di comunità. L'Assistente Sociale quale operatore cardine di detti servizi si adopera per la promozione dei diritti e la protezione dei soggetti fragili nel rispetto delle diversità personali, di ogni soggetto[31]. In ogni organizzazione sono anche presenti strumenti di sostegno al reddito e di supporto al reperimento/ mantenimento di un alloggio adeguato alla famiglia con differenti offerte e criteri di selezione.

PRINCIPALI INTERVENTI EDUCATIVI IN AMBITO SOCIALE

Il Servizio Sociale utilizza unità **d'offerta educative e socioeducative** messe a disposizione sia dalla propria organizzazione sia dalla società e dal contesto di vita delle persone al fine di accompagnare le persone nel soddisfare propri bisogni. In particolare, il Comune di Milano mette a disposizione dei minorenni e delle loro famiglie, oltre ai propri servizi anche un insieme articolato di unità d'offerta di tipo educativo domiciliari, diurne e residenziali tra cui ricordiamo:

- **Servizio Educativo domiciliare** - educatori professionali che per specifici tempi durante la settimana affiancano i minorenni e/o i loro adulti di riferimento con obiettivi evolutivi in ogni campo dello sviluppo e della cura quotidiana su progetto di intervento proposto e attivato dal SS condiviso e periodicamente revisionato con la rete di operatori attiva con il nucleo familiare. L'intervento ha differenti focus sia a favore dei minorenni che dei genitori che vengono accompagnati sia in operazioni di accudimento che di apprendimento su come affrontare i bisogni dei figli nelle diverse età dello sviluppo, sia con obiettivi di incremento della capacità responsiva interna che di competenze sociali nel rappresentare i figli/e presso agenzie educative dell'ambiente si vita (es scuola, sanità, associazionismo, sport etc.)
- **Centri educativi diurni** – Unità d'Offerta costituite da equipe di educatori professionali prevalentemente attive per preadolescenti e adolescenti che puntano sullo strumento del piccolo gruppo seppur con interventi modulari tra individuali/di gruppo, in spazi appositamente pensati e gestiti dall'ente gestore del Centro Educativo Diurno per Minori detto CeDM, esistono circa 30 CeDM a Milano convenzionati col Comune di Milano. Si propongono ai partecipanti diverse attività post-scolastiche sia a carattere sportivo che ricreativo che di sostegno, secondo un progetto proposto e attivato dal SS condiviso e periodicamente revisionato con la rete di operatori attiva con il nucleo familiare oltre che con i ragazzi. Alcuni centri offrono anche opportunità di confronto, apprendimento e socializzazione rivolte anche per i genitori favorendone legami sociali positivi.
- **Comunità educative o familiari o di accoglienza genitore/figlio/a**
  Unità d'offerta specifiche per l'accoglienza residenziale a medio o lungo termine di piccoli gruppi di bambino in diverse fasce d'età collocate sul territorio cittadino, regionale e non solo e finalizzate alla protezione di minorenni in situazioni di grave pregiudizio tali da doverli allontanare dalla propria famiglia. La Comunità vicaria i genitori per le funzioni quotidiane di cura e di accompagnamento allo sviluppo sempre rispondendo al SS inviante. Il SS in esecuzione di mandato dell'AG sull'idoneo collocamento accompagna il bambino all'inserimento e ne monitora l'evoluzione sostenendo un programma di recupero delle funzioni genitoriali della famiglia d'origine ove possibile per il futuro rientro a casa dei figli. SS e Comunità lavorano in rete con i servizi sociosanitari e psicologici per il trattamento del trauma (abuso maltrattamento, abbandono) e delle patologie degli adulti ove esistenti (Dipendenze, psicopatologie etc.). L'accoglienza di madre/figli è sempre disposta dal AG in particolari situazioni al fine di non separare la diade soprattutto in età 0-3 o a protezione del nucleo a fronte di maltrattamenti intrafamiliari et altre fasi acute di difficoltà.

In ogni situazione relativa a minorenni l'apporto educativo oltre che formativo dei diversi gradi del sistema scolastico è essenziale per la costruzione, gestione e valutazione dell'andamento dei programmi di supporto educativo, socioeducativo pertanto il sistema delle Scuole d'Infanzia (Nidi e Infanzia) e della scuola dell'Obbligo ma anche successivo è partner essenziale del SS.
L'accesso al servizio avviene telefonando allo 020202; il cittadino, a seguito del primo accesso, sarà ricontattato da personale amministrativo per un primo colloquio di front office finalizzato alla raccolta dei dati necessari a valutare la tipologia della richiesta. In una seconda fase il cittadino incontrerà l'assistente sociale per un colloquio di ascolto della domanda di aiuto. Questa fase potrà prevedere ulteriori colloqui e una visita domiciliare finalizzati all'approfondimento e all'analisi della richiesta, ad elaborare, realizzare e monitorare un progetto di intervento coinvolgendo il richiedente e la rete dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.
Le sedi di SSPT sono indicate al sito
www.comune.milano.it/servizi/servizio-sociale-professionale-territoriale-sspt.

MILANO WELFARE TERRITORIALE SECONDO LIVELLO

Servizio sociale professionale territoriale	**MAIL 2 LIVELLO**
MUNICIPIO 1	PSS.serviziosociale2livelloM1
MUNICIPIO 2	PSS.serviziosociale2livelloM2
MUNICIPIO 3	PSS.serviziosociale2livelloM3
MUNICIPIO 4	PSS.serviziosociale2livelloM4
MUNICIPIO 5	PSS.serviziosociale2livelloM5
MUNICIPIO 6	PSS.serviziosociale2livelloM6
MUNICIPIO 7	PSS.serviziosociale2livelloM7
MUNICIPIO 8	PSS.serviziosociale2livelloM8
MUNICIPIO 9	PSS.serviziosociale2livelloM9

MILANO WELFARE SPECIALISTICI

SERVIZIO MINORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE	PSS.penaleminori@comune.milano.it
GRUPPO INDAGINI CENTRALE	PSS.indagini@comune.milano.it
SERVIZIO SPAZIO NEUTRO	PSS.spazioneutro@comune.milano.it
CENTRO GEA Irene Bernardini	PSS.GEA@comune.milano.it
PRONTO INTERVENTO MINORI	PSS.interventominori@comune.milano.it
Servizio Giunco –Genitori Corresponsabili	pss.genitoricorresponsabili@comune.milano.it
Progetto LINK	PSS.LINK@comune.milano.it

2. IL SISTEMA EDUCATIVO 0/6 DEL COMUNE DI MILANO- ORGANIGRAMMA E INDIRIZZI

Servizi educativi 0 – 6 anni
I nidi, le sezioni primavera e le scuole dell'infanzia sono servizi educativi che accolgono bambini di età compresa tra 0 e 6 anni e contribuiscono a comporre il Sistema integrato di educazione e di istruzione[32]

Il sistema integrato promuove finalità differenti e tra loro integrate:

- promuovere la qualità dell'offerta educativa anche attraverso la qualificazione universitaria del personale educativo e docente, la formazione in servizio e il coordinamento pedagogico;
- agevolare la frequenza dei servizi educativi e promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico di tutti i bambini in età 0/6 anni;
- ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali favorendo la piena inclusione di tutti i bambini e rispettando e accogliendo tutte le forme di diversità;
- sostenere la primaria funzione educativa delle famiglie;
- favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro dei genitori e la cura dei bambini.

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO 0/6 DEL COMUNE DI MILANO
I servizi educativi 0/6 del Comune di Milano accolgono oltre 28.000 bambine e bambini in 300 strutture distribuite su tutta la città.
Il sistema dei servizi educativi 0/6 anni della città di Milano si articola in servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, consultabili al seguente link:
www.comune.milano.it/aree-tematiche/scuola/0-3-anni#navpageinside
www.comune.milano.it/aree-tematiche/scuola/3-6-anni#navpageinside

1. Servizi educativi

- **nidi d'Infanzia**, servizi rivolti alle bambine e ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni. I nidi sono erogati a gestione comunale diretta (in strutture proprie con personale comunale), a gestione comunale in appalto (servizi erogati in strutture comunali con personale non comunale), privati accreditati in convenzione con il Comune (in strutture private nelle quali una quota di posti nido viene riservata alle bambine e ai bambini, provenienti dalle graduatorie comunali). In base al numero delle bambine e dei bambini iscritti, ogni Servizio di Nido d'Infanzia si articola in sezioni, raccogliendo i bambini per fasce d'età (sezioni "piccoli" dai 3 mesi ai 12 mesi, sezioni "medio-grandi" dai 12 mesi ai 36 mesi)

Nei nidi d'infanzia viene posta particolare attenzione alla realizzazione progressiva dell'identità individuale delle bambine e dei bambini, alla costruzione della consapevolezza di sé, alla promozione della corresponsabilità educativa con le

famiglie e alla valorizzazione delle storie e delle culture di tutti i bambini e delle loro famiglie[33]..

- **sezioni primavera** accolgono bambini tra i 24 e i 36 mesi e sono solitamente accolte nelle sedi delle scuole dell'infanzia. Le sezioni primavera hanno un progetto educativo specificatamente declinato per la fascia di età alla quale si rivolgono e promuovono continuità educativa e didattica tanto con i nidi d'infanzia, quanto con le scuole dell'infanzia[34];
- **servizi integrativi** hanno un'organizzazione e modalità di funzionamento diversificati. Rispondono al bisogno delle famiglie di strutture educative integrative flessibili, a sostegno tanto della genitorialità, quanto delle prime esperienze di comunità e di socializzazione di bambine e bambini, in un rapporto dialettico di dinamica reciprocità tra famiglie.

2. Scuole dell'infanzia

La scuola dell'Infanzia accoglie bambine e bambini dai 3 anni ai 6 anni, residenti nel territorio comunale. La scuola dell'infanzia concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le risorse e i talenti, l'autonomia, la creatività e il desiderio di apprendere. Nel rispetto del ruolo educativo dei genitori, la scuola dell'infanzia contribuisce alla formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il nido e con la scuola primaria[35].

2. Scuole dell'infanzia

La scuola dell'Infanzia accoglie bambine e bambini dai 3 anni ai 6 anni, residenti nel territorio comunale. La scuola dell'infanzia concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le risorse e i talenti, l'autonomia, la creatività e il desiderio di apprendere. Nel rispetto del ruolo educativo dei genitori, la scuola dell'infanzia contribuisce alla formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il nido e con la scuola primaria[35].

Le Unità Educative

I nidi, le sezioni primavera e le scuole dell'infanzia a gestione diretta dislocate su tutto il territorio cittadino sono organizzate in 67 Unità Educative, suddivise nei 9 Municipi della Città. L'organizzazione per Unità Educative promuove le collaborazioni e la realizzazione di percorsi formativi integrati tra nidi e scuole dell'infanzia e sostiene il passaggio di bambine e bambini da un nido alla scuola dell'infanzia della stessa Unità Educativa, a garanzia di un percorso educativo coerente e armonico. Le Unità Educativa hanno una forte connotazione territoriale e sono diventate negli anni, riferimenti e interlocutori importanti per i tanti soggetti dei territori che, a diverso titolo, promuovono e sostengono interventi per l'infanzia e le famiglie: autorità sanitaria, biblioteche, servizi sociali, associazionismo, progettualità territoriali specifiche trovano nelle Responsabili e nelle Unità Educative interlocutori competenti e stabili nel tempo con cui interfacciarsi tanto per necessità specifiche o emergenze, quanto per collaborazioni e integrazioni durature nel tempo.

Operatori dei servizi

All'interno dei servizi educativi opera il seguente personale:

- **Responsabile dei Servizi/Unità Educativa coordinatore pedagogico**: cura la gestione pedagogica e amministrativa dei servizi affidati. Rappresenta i singoli servizi e si relaziona con gli uffici della Direzione dell'Area Servizi all'Infanzia e con i soggetti istituzionali esterni.
- **Personale educativo**: responsabile della progettazione, programmazione e gestione delle attività educative e di cura dei bambini/e frequentanti. Si pongono come sostegno e guida sia al singolo bambino che al gruppo e predispongono le esperienze, regolano e mediano gli interventi, calibrano le proposte nel rispetto dei bisogni e delle potenzialità del singolo e del gruppo. Accolgono adulti e bambini, osservano le relazioni e progettano attività/spazi/materiali consoni ai bisogni rilevati. Il personale educativo aumenta in presenza di bambini disabili, con il ricorso a personale esterno di cooperative/enti a cui può essere affidato il servizio di sostegno e, inoltre, con attribuzione di figure educative, assegnate al singolo servizio, a supporto qualitativo del percorso di crescita dei bambini, in modo da attuare interventi didattici individualizzati che rispettino i tempi e le competenze di ognuno al fine di favorirne l'inclusione all'interno della sezione e con i gruppi di pari.
- **Personale ausiliario** responsabile dell'igiene e della cura degli ambienti e della struttura; collabora con il personale responsabile e educativo per garantire un adeguato contesto ambientale e per l'erogazione dei pasti.

Le linee di indirizzo pedagogiche dei servizi all'infanzia 0/6 del Comune di Milano

La progettazione educativa dei servizi educativi 0/6 del Comune di Milano e la declinazione delle attività educative avviene in coerenza con quanto definito dalle "**Linee di indirizzo pedagogiche dei servizi all'infanzia 0/6**" del Comune di Milano che definiscono gli orientamenti pedagogici di tutti i servizi educativi 06 della città di Milano.

FUNZIONAMENTO, ACCESSO e PARTECIPAZIONE AL SISTEMA INTEGRATO 0/6 DEL COMUNE DI MILANO

Orario di Funzionamento
I Nidi d'Infanzia, le Sezioni Primavera, le Scuole dell'infanzia del Comune di Milano sono aperti nel periodo da settembre a luglio, secondo un calendario stabilito dall'Amministrazione Comunale.
I Nidi d'infanzia, le Sezioni Primavera e le Scuole dell'Infanzia funzionano dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 16.15/16.30, con possibilità di prolungamento dell'orario fino alle 18.00 per le famiglie nelle quali entrambi i genitori sono lavoratori, ovvero in cui il solo genitore è lavoratore se nuclei monoparentali. Gli orari di funzionamento sono specificati nei comunicati di iscrizione che sono pubblicati ogni anno, in cui sono indicate anche le fasce di flessibilità in ingresso e in uscita.

Accesso ai Servizi
L'accesso ai Servizi Educativi per l'Infanzia avviene presentando domanda di iscrizione on line secondo i requisiti, le modalità e le tempistiche indicate in appositi comunicati pubblicati annualmente sul sito Web del Comune di Milano. Di norma, le iscrizioni avvengono tra febbraio e marzo. Le richieste di accesso vengono soddisfatte nei limiti della capienza di ciascuna struttura e sulla base di una graduatoria pubblica cittadina di accesso. I criteri di attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria sono indicati nell'avviso.
Ad iscrizione avvenuta, la frequenza ai Servizi per l'Infanzia è obbligatoria e le rette devono essere corrisposte da tutti gli utenti iscritti, salvo rinuncia dell'iscrizione medesima, presentata per iscritto su apposito modulo.
Per i bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia è prevista la possibilità di deroga all'obbligo scolastico, con il conseguente trattenimento presso il servizio per un ulteriore anno educativo, in casi straordinari di disabilità o di adozione e secondo specifiche procedure[36].

Partecipazione delle famiglie
L'Amministrazione Comunale garantisce e promuove la partecipazione dei genitori con modalità diverse e differenziate. Per favorire una progettualità educativa condivisa sono individuati diversi momenti di incontro, quali assemblee, riunioni di sezione, colloqui individuali o incontri tematici, feste e uscite nel territorio extrascolastico o laboratori con i genitori. A livello di rappresentanza, i genitori, eletti nei Consigli di Unità Educativa, compartecipano alla definizione degli indirizzi dell'offerta formativa dei Servizi, promuovendo anche reti territoriali e favorendo il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le famiglie.

AREA SERVIZI ALL'INFANZIA		
Segreteria Direzione Area	0288462601	ed.infanziadirezione@comune.milano.it
Ufficio Tutela infanzia	0288464512	ed.infanziatutela@comune.milano.it
Unità Coordinamento pedagogico e promozione e sviluppo di Progetti di innovazione	0288462627	ed.unitacoordinamento1-4@comune.milano.it

Le sedi dalle Unità Educative sono reperibili al sito:
www.comune.milano.it/aree-tematiche/scuola/0-3-anni#navpageinside
www.comune.milano.it/aree-tematiche/scuola/3-6-anni#navpageinside

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Principi dell'intervento sociali

- Bertotti T. (2012) Bambini e Famiglie in difficoltà, teorie e metodi di intervento per assistenti sociali, Roma Carocci Faber
- Borgna E. (2014) La fragilità che è in noi, Milano Giulio Einaudi
- Crittenden P.M, (1994) Nuove prospettive dell'attaccamento, teoria e pratica in famiglie ad alto rischio, Milano Franco Angeli
- Dalla Negra P. e Fava E. (2012), Alleanza di lavoro tra utenti e operatori, Milano Franco Angeli;
- Floris F. (2011) Inserto Per Fare della vulnerabilità una sfida pubblica, in Animazione Sociale, Gruppo Abele Torino dicembre 2011;
- Mazzucchelli F. a cura di, (2011) Il sostegno alla genitorialità. Professionalità diverse in particolari situazioni familiari, Milano Franco Angeli;
- Olivetti Manoukian F. (2012) lavorare per la costruzione di un welfare di territorio, in Prospettive Sociali e Sanitarie n°6/2012, Milano Irs Istituto per la Ricerca Sociale
- Ranci Ortigosa E., Stea S. Le politiche per le famiglie in tempo di crisi, in Prospettive Sociali e Sanitarie n°6/2011, Milano Irs Istituto per la Ricerca Sociale;
- Serbati S., Milani P. (2013), La tutela dei bambini. Teorie e strumenti di intervento con le famiglie vulnerabili, Roma, Carocci;
- Esperienze, Manuali e Linee Guida
- Prefettura di Milano e Comune di Milano, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Procura della repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Questura di Milano, Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Milano, Compartimento polizia Postale, ASL città di Milano, Ministero dell'Istruzione, centro servizi Milano (2004) Protocollo d'intesa per l'adozione di interventi coordinati nell'attività di contrasto all'abuso sessuale di minori e nella tutela delle minori vittime di abuso sessuale
- Prefettura, Provincia, Comune e Questura di Ferrara Linee Guida per i rapporti tra le istituzioni scolastiche, i servizi e gli organi che tutelano l'infanzia, 2011 Regione Emilia-Romagna
- Regione veneto all. A alla Dgr n°779 del 21 maggio 2013 Linee di Indirizzo per la comunicazione tra Servizi Socio Sanitari e Autorità Giudiziarie -
- Ufficio del pubblico Tutore dei Minori – Regione veneto Linee Guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari la Cura e la Segnalazione, le responsabilità nella protezione e nella tutela dei diritti nell'infanzia e dell'adolescenza in veneto
- DGR Lombardia 23.12.2004 n.7/20100 pubblicate su BURL 17.01.2005 "Linee guida per il riordino e l'orientamento dei servizi dedicati alla tutela dei minori vittime di violenza"
- DGR Lombardia 15.02.2016 n. X/4821 Approvazione delle "Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia"
- Linee di indirizzo Nazionali approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni in dicembre 2017, vedi www.MLPS.it in particolare sulle le Linee di Indirizzo Nazionali per il sostegno alla genitorialità positiva vedi www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/sostegno-allagenitorialita/Documents/Linee-guida-sostegno-famiglie-vulnerabili-2017.pdf

3. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Partecipazione dei genitori, degli alunni e degli studenti e corresponsabilità educativa scuola-famiglia nella scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado

Nel richiamare gli artt. 30, 33 e 34 della Costituzione italiana, che sanciscono: "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli", "la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole", "la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria", risulta irrinunciabile, per il pieno sviluppo degli alunni, delle alunne, degli studenti e delle studentesse, una collaborazione educativa tra famiglia, alunni, studenti e scuola, fondata sul rispetto reciproco delle specifiche competenze e sulla condivisione dei valori educativi di cui all'articolo 29 della Convenzione ONU per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

La partecipazione dei genitori e degli alunni o studenti nella gestione della scuola dà ad essa il carattere di comunità educante che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica[37]; in questa prospettiva la scuola promuove la corresponsabilità educativa, privilegiano le occasioni, a vari livelli[38], in cui i genitori e (nel caso della scuola secondaria di secondo grado) gli studenti possano confrontarsi con gli educatori, i docenti e gli altri operatori del territorio sulle problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, proporre esperienze extracurricolari e, ove previsto, far parte di gruppi di lavoro.

Gli insegnanti e i genitori, fermo restando la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di azione, condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni o studenti, sia le finalità dell'agire stesso, ovvero l'educazione e l'istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto educativo comune[39].

Il focus della problematicità di questo rapporto cade sul rispetto dei ruoli, delle competenze, dei compiti e delle libertà di ciascuna di queste due figure.
Nell'esercizio della corresponsabilità educativa, infatti, ciò che fa accrescere l'efficacia di questo mezzo è la comunicazione e la cooperazione. Ma ciò che mantiene vivo tale scambio è quel senso di responsabilità sociale che dovrà determinare le scelte strategiche delle scuole, connotando il loro lavoro come contributo significativo alla "costruzione sociale", che vuol dire assumersi, nei confronti della società, la responsabilità degli effetti delle scelte che si compiono, in termini di valori educativi, successo scolastico e sviluppo delle competenze chiave per la vita.
La responsabilità sociale non si riferisce all'onere delle decisioni scolastiche, che è una responsabilità istituzionale, bensì al dovere della professione educativa e docente, nei confronti dei cittadini e delle cittadine, di salvaguardare sempre il migliore interesse del minore d'età.

Le figure di tutela e curatela del minore di età

La normativa prevede che, in caso di assenza delle figure genitoriali o di grave compromissione delle loro capacità di seguire il minorenne, la responsabilità genitoriale sia esercitata da persone o Enti, nominate dal Tribunale. Le figura di tutela o curatela che agiscono in favore del minorenne sono:

Tutore legale

La tutela è uno strumento per proteggere il minorenne quando entrambi i genitori sono morti o quando, per altre cause, non possono esercitare la responsabilità genitoriale (ad esempio, nei casi di dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità dei genitori, residenza all'estero dei genitori, decadenza dalla responsabilità genitoriale, ecc.), ed ha luogo presso il Tribunale nel cui circondario vi è la sede principale degli affari e degli interessi del minorenne (e, quindi, sostanzialmente, dove è la sua residenza o dimora abituale)[40].

Il Tutore rappresenta a tutti gli effetti il minorenne ed esercita le funzioni genitoriali. L'Ente Locale (Comune) può essere nominato tutore di un minorenne.

Tutore di minori stranieri non accompagnati

Il minore straniero non accompagnato è il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione Europea che si trova per qualsiasi ragione nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano [41]. Il tutore volontario, nominato dal Tribunale, vigila su di lui e garantisce il rispetto dei diritti che la legge gli attribuisce.

Curatore speciale in ambito giudiziario

Il curatore speciale garantisce al minorenne l'accesso alla giustizia, ovvero garantisce il diritto di partecipare ed esprimere la propria opinione in tutti i procedimenti che lo riguardano. Non ne assume la tutela.

Il Curatore può essere **nominato all'interno di un procedimento giudiziario anche quando ne faccia richiesta il minorenne che abbia compiuto quattordici anni**[42].

4. ASSISTENZA PRIMARIA

Lo studio del medico di medicina generale (MMG)/pediatra di libera scelta (PLS) è presidio del SSN e rappresenta un osservatorio privilegiato per individuare il problema. Il MMG/PLS con la sua conoscenza del contesto e il suo approccio centrato sulla persona, orientato all'individuo, alla sua famiglia e alla sua comunità dovrebbe essere in grado di farlo in maniera attenta e sistematica; spesso si occupa di quella famiglia per anni, ha in carico i genitori, i nonni, i fratelli, li ha seguiti nel tempo e, soprattutto se opportunamente formato, deve essere in grado di cogliere segnali e sintomi.

Indispensabile conoscere i fattori di rischio (OMS 2002,2006) per poter attuare tutte le misure necessarie per sostenere la famiglia e migliorare la genitorialità, ma soprattutto per identificare precocemente un bambino/nucleo familiare in difficoltà:

- Fattori individuali, relativi alle caratteristiche del minorenne (nati da gravidanze non desiderate, che non soddisfano le aspettative dei genitori, che richiedono attenzioni speciali perché prematuri, disabili o affetti da patologie croniche, iperattivi, con disturbi del sonno o della condotta alimentare).
- Fattori legati alla famiglia (conflitti di coppia, violenza domestica, separazione conflittuale, difficoltà economiche, basso livello di istruzione, età dei genitori, famiglia monoparentale o genitore acquisito)
- Fattori legati alla comunità/società (tolleranza/valorizzazione della violenza, punizioni corporali come strumento educativo, famiglia patriarcale, diseguaglianza sociale, disoccupazione, lavoro minorile, conflitti sociali)

Il MMG/PLS deve sapere come comportarsi di fronte a un minorenne usando counseling (spazio adeguato, bambino a proprio agio, ascoltare senza giudicare, lasciar parlare senza suggestionare, tranquillizzare, fare domande adeguate), verificando se la famiglia ha già attivato una rete di sostegno.

Il MMG/PLS attua strategie di prevenzione primaria attraverso l'anamnesi clinica, laddove ravvisi fattori di rischio, accompagna la famiglia ai Servizi Sociali, Consultori, etc. e tiene monitorata la situazione. Diversamente, laddove si ravvisi sospetto di maltrattamento, deve procedere alla segnalazione all'Autorità giudiziaria, trasmettendo al PM la documentazione utile e una sintetica relazione che descriva i motivi della richiesta di intervento a tutela del minorenne.

Risulta fondamentale per il medico poter accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico al fine di avere sotto controllo tutti gli eventi relativi al paziente minorenne. Occorre, pertanto, sensibilizzare genitori e tutori a dare il consenso a tale accesso.

Altro importante snodo per favorire la prevenzione primaria è la formazione dei MMG/PLS; per questo l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano e le Società Scientifiche Pediatriche ha tra i suoi compiti istituzionali l'aggiornamento degli iscritti anche su queste tematiche.

5. CONSULTORI FAMILIARI

Il Consultorio Familiare è un servizio multiprofessionale di prevenzione e assistenza sanitaria, psicologica, sociale all'individuo, alla coppia, alla famiglia nelle diverse fasi del ciclo di vita. Le attività di prevenzione del Consultorio Familiare si sviluppano a partire dalla fase perinatale con l'accompagnamento alla gravidanza e alla nascita e con particolare attenzione alle fasce di popolazione più fragile (gravidanze di adolescenti, popolazioni straniere, donne che vivono in situazione di disagio socioeconomico e/o con disagio psichico, ecc.). In linea con le regole di sistema della Regione Lombardia, si attua lo screening di prevenzione depressione perinatale con eventuale presa in carico individualizzata e multidisciplinare. A supporto della neogenitorialità sono attive le proposte di homevisiting ostetrico dopo il parto, sostegno all'allattamento secondo le indicazioni di Unicef, gruppi di sostegno alla genitorialità, gruppi massaggi che sostengono la sintonizzazione con il neonato/a, counseling 0-5, supporto psicologico ai neogenitori. Nelle fasi successive sono previste attività di consulenza e sostegno psicologico e sociale rivolte a individui, coppie, famiglie e gruppi. Per gli adolescenti c'è una particolare attenzione alla prevenzione e al supporto del disagio specifico dell'età con uno spazio dedicato, multidisciplinare e ad accesso libero. Il Consultorio Familiare si può avvalere della Mediazione Linguistica Culturale con l'utenza straniera ove se ne ravveda la necessità.

Ogni professionista (ginecologo, psicologo, ostetrica, infermiere, assistente sanitaria, assistente sociale, educatori), nell'ambito della propria attività sia di prevenzione che di cura, può venire a conoscenza di situazioni di maltrattamento. L'operatore si confronta immediatamente con gli altri membri dell'equipe per un primo riscontro sulla situazione. A seconda della gravità degli elementi raccolti, si attuano dei percorsi operativi differenziati per garantire la protezione del minorenne.

Nelle situazioni in cui si ravvisa la necessità di un monitoraggio, in assenza di pregiudizio, è possibile ipotizzare un progetto di presa in carico in collaborazione con la famiglia. L'equipe del Consultorio Familiare ha, infatti, la responsabilità di ridurre il rischio di pregiudizio con misure preventive e garantendo diagnosi e trattamento precoci.

Nel caso di maltrattamento/abuso, dove ricorra la necessità di mettere in protezione il minorenne, si segnala la situazione di rischio alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni e, in presenza di un'ipotesi di reato, anche alla Procura presso il Tribunale Ordinario.

Gli psicologi dei Consultori Familiari offrono interventi di sensibilizzazione alle figure professionali educative e sanitarie e alla cittadinanza su tematiche inerenti il maltrattamento e l'abuso; in occasioni specifiche, con il coordinamento dell'ATS della Città Metropolitana di Milano, offrono anche interventi clinici sul target interessato.

Indirizzi delle sedi e numeri utili:
www.serviziterritoriali-asstmilano.it/servizi/consultori-familiari
www.ospedaleniguarda.it/mappa?servizio=7
www.serviziterritoriali-asstmilano.it/sedi/consultorio-familiare-integrato-aldini
www.policlinico.mi.it/mangiagalli-center/consultorio-familiare
www.asst-santipaolocarlo.it/servizi-territoriali-ex-ats-

6. PRONTO SOCCORSO OSPEDALIERO E REPARTI OSPEDALIERI

In caso di sospetto maltrattamento su minorenne accolto presso il Pronto Soccorso Ospedaliero dopo la fase di accoglienza il medico di guardia effettua presa in carico e valutazione.

Se il minorenne giunge in PS accompagnato dalle Forze dell'Ordine è importante chiedere i riferimenti della pattuglia intervenuta (inserire i riferimenti per un'eventuale segnalazione) e invitarli a rimanere in PS fino al termine degli accertamenti (per eventuali interventi di emergenza).

La figura all'interno del Pronto Soccorso che, di regola, accoglie il primo accesso e valuta il paziente al fine di stabilire la priorità alla visita medica, è l'infermiere di triage. L'infermiere di triage assegna un codice di priorità attraverso l'applicazione di una metodologia e protocolli condivisi dall'azienda ospedaliera stessa. L'infermiere può trovarsi di fronte a due situazioni:

1. Violenza/ maltrattamento dichiarato (da paziente, accompagnatore, Forze dell'Ordine, trasferito da altro ospedale)
2. Presenza di sintomi correlati con una condizione di rischio (sospetto maltrattamento/abuso)

Il Medico di Guardia deve essere tempestivamente informato del sospetto/ preoccupazione da parte del personale di triage.

L'osservazione della situazione da parte prima dell'infermiere di triage e successivamente dal Medico di Guardia deve basarsi su indicatori di sospetto: anamnestici, comportamentali, psicologici e fisici.

Riportiamo gli indicatori fisici più facilmente osservabili in Ospedale, gli indicatori anamnestici, comportamentali e psicologici sono stati già riportati nei precedenti paragrafi.

INDICATORI FISICI [43]

- Lesioni multiple in diverso stato di evoluzione
- Coesistenza di ecchimosi, escoriazioni, ferite lacero-contuse, ematomi, ustioni ecc.
- Ecchimosi localizzate in sedi atipiche (retro-auricolari, sul viso eccetto la fronte, dorso, regioni glutee, genitali e perianali, polsi, caviglie, mucosa orale) in particolare, se con aspetto "a stampo".
- Morsicature Fratture ossee: tutte le fratture ossee in età pediatrica richiedono una spiegazione appropriata e questa deve essere coerente con l'età e il grado di sviluppo del bambino
- Fratture di omero di tipo spirale; fratture multiple; fratture costali e spinali; fratture del femore: in bambini che non camminano sono sempre da indagare per sospetto di frattura non accidentale, la più frequente è quella trasversa, ma la frattura di tipo spirale è possibile anche nel bambino che deambula; fratture metafisarie; fratture teca cranica: richiedono una forza considerevole e debbono essere spiegate dalla dinamica dell'incidente riportato. Le fratture che preoccupano di più sono le seguenti: occipitale, fratture depresse, fratture "in crescita".
- Ustioni, bruciature lesioni da contatto con oggetti roventi (ferro da stiro), lesioni da sigaretta, lesioni da immersione forzata in acqua calda alle estremità (a calza o a guanto); lesioni bilaterali e simmetriche. Lesioni che derivano da liquido gettato o versato, da frizione con superfici (da trascinamento). Le sedi di lesione da ustione inflitta sono più comuni agli arti inferiori e ai glutei, alle mani (al dorso), ai piedi e al volto.
- Disturbi ricorrenti e psicosomatici (cefalea, insonnia, senso di soffocamento, disturbi gastrointestinali...)
- Malnutrizione
- Avvelenamento e intossicazione

La successiva presa in carico sanitaria in emergenza avrà l'obiettivo di:

- Identificare i bisogni e l'urgenza clinica per il minorenne
- Aiutare a ridurre le conseguenze fisiche e psicologiche del maltrattamento
- Facilitare l'investigazione di un possibile reato documentando i rilievi clinici, incluse le lesioni e raccogliendo i campioni che possono essere utilizzati come prove di ogni tipo di abuso/maltrattamento.

Nel caso l'esame obiettivo generale rilevi delle lesioni fisiche si attiva il medico legale, ove disponibile, per la documentazione e descrizione delle lesioni corporee da inserire nel referto.

Il Medico di Guardia attiva il Servizio Sociale o i Servizi Specialistici per effettuare una valutazione psico-sociale approfondita.

In base alle valutazioni mediche, psicologiche e sociali si attiveranno interventi in urgenza o differibili nel tempo ma che prevedano un approfondimento psico-sociale della situazione del minorenne e della famiglia.

La valutazione psico-sociale risulta fondamentale per decidere quali strumenti di protezione utilizzare e per pianificare un intervento.

In alcuni casi, in presenza di una sintomatologia severa del minorenne o della necessità di una valutazione della relazione con una figura di attaccamento, può essere necessario attivare una valutazione Neuropsichiatrica.

Come detto in precedenza, in **situazione di disagio** è possibile pianificare un progetto terapeutico integrato con gli altri servizi del territorio.

Nel caso di **situazioni pregiudizievoli** per il minore si procederà con una segnalazione alla Procura del Tribunale Ordinario per gli accertamenti di reato e alla Procura del Tribunale per i Minorenni per gli interventi di protezione.

Nel caso invece gli operatori rilevino una **situazione di grave pregiudizio** per il minorenne che renda pericoloso il ritorno a casa (casi di abbandono morale o materiale o minore allevato in locali insalubri o pericolosi o da persone incapaci di provvedere alla sua educazione), e ricorre un'urgente necessità di intervento che non consenta di attendere un provvedimento del giudice, occorre immediatamente investire del caso il Servizio Sociale che, valutata la situazione, può adottare (art. 403 c.c.) provvedimenti provvisori di collocamento del minore in luogo sicuro, eventualmente avvalendosi della Forza Pubblica ove sia strettamente necessario per superare l'opposizione dei genitori. Il Servizio Sociale, contestualmente all'eventuale adozione dell'urgente provvedimento di collocazione del minore in luogo protetto, deve segnalarlo al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni, per ogni iniziativa di sua competenza. In alternativa il minore può essere ricoverato in attesa di approfondimenti psico-sociali.

7. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: DEFINIZIONI E STRALCI NORMATIVI

Il compendio allegato al presente Vademecum sintetizza gli articoli rilevanti del Codice civile, penale e di procedura civile e penale - aggiornati alla riforma D.Lgs. 149/2022 – con i quali operano quotidianamente le Autorità giudiziarie, i Servizi Sociali, Educativi oltre che Sanitari, delineando così il quadro normativo che regola, in Italia, la materia minorile, con finalità di enucleare i principali precetti che gli operatori devono conoscere per svolgere al meglio il loro lavoro. Il Vademecum ha rappresentato e vuole continuare ad essere uno strumento operativo in aiuto al lavoro degli operatori, una guida concreta di intervento, nonché uno strumento per operare il coordinamento con la Magistratura.

Lo scopo di questo aggiornamento normativo, in linea con quello dell'aggiornamento del presente documento, è quello di facilitare le relazioni tra le Autorità giudiziarie ed il complesso dei Servizi operanti sul territorio, ovvero di coloro che si trovano - in prima battuta - a contatto con tutte quelle situazioni familiari e sociali meritevoli di segnalazione perché foriere di pregiudizio sui minori, tenendo conto delle mutate esigenze degli operatori.

Nell'ottica di presentare in modo completo il quadro giuridico di riferimento, con lo sguardo aperto ai principi internazionali, comunitari e costituzionali che fondano gli obiettivi di tutela della famiglia e dei minori, tale normativa è stata proposta per prima, seguita dalle norme del codice civile che, dopo avere fissato diritti ed obblighi dei genitori verso i figli, stabiliscono i criteri di intervento del Giudice ed i soggetti legittimati ad agire in tutti i casi di pregiudizio (da quello grave al quale può conseguire la decadenza dalla responsabilità genitoriale o l'apertura di un procedimento di adottabilità del minore, a quello meno grave che richieda comunque una limitazione della responsabilità genitoriale e l'attivazione di interventi mirati).

Sono poi state evidenziate le norme poste a tutela dei minori coinvolti nelle adozioni internazionali, la cui ratio è quella di prevedere un intervento degli operatori ogni volta che dietro l'adozione sussista in realtà un illecito commercio del bambino; fondamentale è in questi casi il monitoraggio sociale e l'attenzione da parte dei servizi di tutte quelle situazioni familiari e personali che presentano anomalie da comunicare alla Procura della Repubblica.

È stato inoltre inserito l'art. 473bis.3 c.p.c. che per la prima volta ha espressamente precisato i poteri del Pubblico Ministero minorile in sede civile.

Risalto particolare è stato attribuito al rinnovato art. 403 c.c. e al nuovo art. 473 bis. 15 c.p.c.: gli operatori sociali dovranno essere in grado di discernere le situazioni di grave pregiudizio ed abbandono materiale e morale del minore che lo espongono ad pericolo irreparabile tale da non poter attendere l'intervento dell'autorità giudiziaria, operando così un collocamento in protezione di iniziativa (nuovo art. 403 c.c.), che verrà poi ratificato giurisdizionalmente secondo la procedura prevista dalla norma, dai casi di "minore" gravità (ma pur sempre molto gravi) rispetto ai quali, comunque i servizi procederanno a redigere una segnalazione urgente alle autorità giudiziarie, senza porre già in essere un immediato intervento di protezione.

I Servizi Sociali nelle relazioni da redigere per conto dei Tribunali sono tenuti a differenziare "*i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori*" come previsto dall'art. 473bis.27 c.p.c. (si rimanda al testo dell'articolo a pag. 65) e dovranno, nei casi di affidamento ai Servizi Sociali, compiere direttamente gli atti indicati nel provvedimento reso dall'Autorità Giudiziaria come disposto dal nuovo art. 5bis della L. 183/1984 (si rimanda al testo dell'articolo a pag. 60).

Di seguito sono riportate le principali norme sostanziali e processuali che disciplinano l'intervento penale, sia nella fase cautelare che in quella delle indagini e dell'accertamento della responsabilità.

Oltre le norme espressamente riportate occorre sottolineare che le norme di attuazione del codice di procedura penale prevedono due ulteriori importanti disposizioni: gli **artt. 64 bis e 132 bis**.

Il primo stabilisce la trasmissione obbligatoria dei provvedimenti adottati dal giudice penale (ordinanze di applicazione, modifiche e revoca di misure cautelari; avviso conclusioni indagini –art. 415 bis c.p.p.- ordinanza di archiviazione, sentenze) al giudice civile ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, qualora si tratti di procedimenti penali iscritti nei confronti delle parti o di una di esse per i reati di maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale, lesioni personali aggravate, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Il secondo **prevede** che nella formazione dei ruoli di udienza e di trattazione dei processi occorre assicurare trattazione di priorità assoluta ai processi per i delitti previsti dagli artt. 572, da 609 bis a 609 octies e 612 bis c.p. e che i dirigenti degli uffici giudiziari sono tenuti a adottare i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista tale trattazione prioritaria.

PRINCIPI GENERALI

Legislazione vigente al 16 ottobre 2023

- ***Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - New York, 1989 (ratificata in Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176)***

Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati. (...)

Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

- ***Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo - Strasburgo, 1996 (ratificata in Italia con l. 20 marzo 2003, n. 77)***

Articolo 3
(Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti)

Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

a. ricevere ogni informazione pertinente;
b. essere consultato ed esprimere la propria opinione;
c. essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

Articolo 4
(Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale)

- Salvo quanto previsto dall'articolo 9, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse, il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.
- Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 venga applicato solo ai minori che il diritto interno ritiene abbiano una capacità di discernimento sufficiente.

Articolo 5
(Altri possibili diritti azionabili)

Le Parti esaminano l'opportunità di riconoscere ai minori ulteriori diritti azionabili nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, in particolare: a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione;

a. il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato; c) il diritto di designare il proprio rappresentante;
b. il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali procedimenti.

- ***Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali - Lanzarote, 2007 (ratificata in Italia con l. 1° ottobre 2012, n. 172)***

Articolo 5
(Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini)

1. Ogni Parte adotterà le necessarie misure, legislative o di altra natura, destinate a sensibilizzare maggiormente sul tema della protezione e dei diritti dei bambini le persone che hanno regolari contatti con loro nei settori dell'educazione, della salute, della protezione sociale, nel settore giudiziario e delle forze di polizia, nonché nel campo dello sport, della cultura e delle attività ricreative.
2. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le persone di cui al paragrafo 1 abbiano un'adeguata conoscenza dei fenomeni dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori, dei metodi per riconoscere tali fenomeni e della possibilità prevista all'articolo 12, paragrafo 1.

3. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie, in conformità con il proprio diritto interno, per garantire che le condizioni di accesso alle professioni il cui esercizio implica regolari contatti con minori permettano di accertarsi che i candidati a tali professioni non siano stati condannati per episodi di sfruttamento o abuso sessuale ai danni di minori.

Articolo 6
(Educazione dei bambini)

1. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie affinché i minori, nel corso dell'istruzione primaria e secondaria, ricevano informazioni sui rischi di sfruttamento e di abusi sessuali, come pure sui modi per proteggersi, adattate alle loro capacità cognitive. Tali informazioni, fornite, ove necessario, in collaborazione con i genitori, dovrebbero rientrare nell'ambito più generale dell'educazione sessuale, con particolare attenzione alle situazioni di rischio, specialmente quelle derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione.

Articolo 7
(Programmi o misure di intervento preventivo))

Ogni Parte vigilerà affinché le persone che temono di potere commettere uno qualsiasi dei reati previsti dalla presente Convenzione possano avere accesso, ove necessario, a programmi o misure di intervento efficaci, destinati a valutare e prevenire il rischio che possano essere commessi tali reati.

Articolo 10
(Misure nazionali di coordinamento e di collaborazione)

1. Ogni Parte adotterà le misure necessarie per garantire il coordinamento a livello nazionale o locale tra i diversi organismi incaricati della protezione dei minori e della prevenzione e della lotta contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale nei confronti dei minori, in particolare nei settori dell'educazione, della salute, dei servizi sociali, delle forze dell'ordine e delle autorità giudiziarie.

Articolo 12
(Segnalazione di sospetti di sfruttamento o di abuso sessuale)

1. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le norme in materia di riservatezza imposte dal diritto interno a determinate figure professionali che si trovano a lavorare a contatto con minori non costituiscano un ostacolo alla possibilità, per queste figure professionali, di segnalare ai servizi incaricati della protezione dell'infanzia qualsiasi situazione in cui vi siano ragionevoli motivi di ritenere che un bambino sia vittima di sfruttamento o di abuso sessuale.

2. Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per incoraggiare chiunque sia a conoscenza o sospetti in buona fede l'esistenza di episodi di sfruttamento o di abuso sessuale su un minore a segnalarli ai servizi competenti.

Si invita a consultare per approfondimenti gli altri articoli della Convenzione al seguente link: https://rm.coe.int/16809f545d

- ***Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - Istanbul, 2011 (ratificata in Italia con l. 27 giugno 2013, n. 77)***

Articolo 16
(Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento)

1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale. 3 Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.

Articolo 18
(Obblighi generali)

1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione.
3. Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo:
    - siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;

- siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale;
- mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;
- mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze;
- consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto;
- soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.

(…)

Articolo 19
(Informazione)
Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono.

Articolo 48
(Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie)
1. Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

(…)
Si invita a consultare per approfondimenti gli altri articoli della Convenzione al seguente link: www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf

- ***Costituzione***

Articolo 3
(Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento)
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Articolo 30
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

2. LEGISLAZIONE INTERNA

- ***Articoli del Codice civile***

Articolo 147 c.c.
(Doveri verso i figli)
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.

Articolo 315 c.c.
(Stato giuridico della filiazione)
Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

Articolo 315-bis c.c.
(Diritti e doveri del figlio)
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Articolo 316 c.c.
(Responsabilità genitoriale)
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non si possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figlio.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori dal matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.
Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Articolo 330 c.c.
(Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli)
Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare [333] ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Articolo 332 c.c.
(Reintegrazione nella responsabilità genitoriale)
Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Articolo 333 c.c.
(Condotta del genitore pregiudizievole ai figli)
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

Articolo 336 c.c.
(legittimazione ad agire)
I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
I genitori e il minore sono assistiti da un difensore.

Articolo 337-ter c.c.
(Provvedimenti riguardo ai figli)
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1. le attuali esigenze del figlio.
2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4. le risorse economiche di entrambi i genitori.
5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Articolo 337-quater c.c.
(Affidamento ad un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso)
Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337 ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del Codice di procedura civile.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Articolo 337-quinquies c.c.
(Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli)
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Articolo 403 c.c.
(intervento della pubblica autorità a favore dei minori)
Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto

necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del Codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.

- ***Legge del 4.5.1983 n. 184 in tema di affidamento e dichiarazione dello stato di adottabilità e successive modificazioni (L. 149/2001, 173/2015 e d.lgs. 149/2022)***

Articolo 1 L. 184/1983

Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori.
I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.
Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

Articolo 3 L. 184/1983

1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del Codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della responsabilità genitoriale, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.

Articolo 4 L.184/1983

1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano l'articolo 5-bis e gli articoli 330 e seguenti del Codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché' i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché' la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare

o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché' la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga.
5. L'affidamento familiare cessa con il decorso del termine di cui al comma 4 o con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

   5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

   5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.

   5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 4, 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento.

   5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.

   5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma

   5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato, ma decorsi dodici mesi il giudice verifica nel contraddittorio delle parti l'andamento del programma di assistenza, l'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza e l'opportunità della prosecuzione dell'inserimento.

Articolo 5 L. 184/1983

1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del Codice civile, ovvero del tutore o curatore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del Codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.
2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.

Articolo 5-bis L.184/1983

1. Il minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale, quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del Codice civile e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3.
2. Con il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica:
    - il soggetto presso il quale il minore è collocato;
    - gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell'ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario, in base agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3;
    - gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore;
    - gli atti che possono essere compiuti dai genitori;
    - gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell'articolo 333, secondo comma, del Codice civile;
    - i compiti affidati al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
    - la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi;
    - la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all'autorità giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale.
3. Il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, tiene conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e del minore nonché', ove vi siano, del curatore e del curatore speciale.
4. Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento il servizio sociale comunica il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale, ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, al curatore se nominato e al soggetto collocatario.
5. Se l'affidamento al servizio sociale è disposto con il provvedimento che definisce il giudizio, la decisione è comunicata al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, per la vigilanza sulla sua attuazione.

6. Il giudice competente per l'attuazione, su istanza del servizio sociale, adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
7. Si applicano le disposizioni in materia di inefficacia e di proroga dell'affidamento di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater.

Articolo 9 L. 184/1983

Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui Il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che trasmette gli atti al medesimo Tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio a norma dell'articolo 330 del Codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.

Articolo 70 L.184/1983
I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale.
Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 258 a euro 1.291.
I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 258 a euro 2.582.

Articolo 71 L.184/1983
Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitività un minore, ovvero lo avvia all'estero perché' sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà.

Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa responsabilità genitoriale e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del Codice penale, la pena è raddoppiata.

La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altre utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 258 a euro 2.582.

Articolo 72 L. 184/1983
Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Articolo 72-bis L. 184/1983
Chiunque svolga per conto di terze pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da 516 a 5.164 euro.
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 1.032 a 3.098 euro per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.
Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo.

Articolo 73 L. 184/1983
Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio adottivo è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.

- *Articoli del Codice di procedura civile*

Titolo IVbis

Capo I – disposizioni generali

Articolo 473bis.3 c.p.c

(Poteri del pubblico ministero)

Nell'esercizio dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali

Articolo 473-bis. 4 c.p.c.

(Ascolto del minore)

Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.

Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario.

Articolo 473-bis.5 c.p.c.

(Modalità dell'ascolto)

L'ascolto del minore è condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari. Se il procedimento riguarda più minori, di regola il giudice li ascolta separatamente.

L'udienza è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal tribunale.

Prima di procedere all'ascolto, il giudice indica i temi oggetto dell'adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all'ascolto.

Il giudice, tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, e procede all'adempimento con modalità che ne garantiscono la serenità e la riservatezza. Il minore che ha compiuto quattordici anni è informato altresì della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 473 bis 8.

Dell'ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore.

Articolo 473-bis. 7 c.p.c.

(Nomina del tutore e del curatore del minore)

Il giudice nomina il tutore del minore quando dispone, anche con provvedimento temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Copia del provvedimento è trasmessa al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele. Sino alla definizione del procedimento, le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal giudice che procede.

Il giudice può nominare il curatore del minore quando dispone, all'esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale. Il provvedimento di nomina del curatore deve contenere l'indicazione:

a. della persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
b. degli atti che il curatore ha il potere di compiere nell'interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare;
c. degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente;
d. degli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
e. della periodicità con cui il curatore riferisce al giudice tutelare circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l'attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale.

Nei casi previsti dal presente articolo, all'esito del procedimento il giudice trasmette gli atti al giudice tutelare competente.

Articolo 473-bis.8 c.p.c.

(Curatore speciale del minore)

Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

a. nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
b. in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del Codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
c. nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
d. quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.

Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato.
Si applicano gli articoli 78, 79 e 80.
Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315 bis, terzo comma, del Codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473 bis 4.
Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina

- ***Capo II – Del procedimento***

Sezione I – disposizioni comuni al giudizio di primo grado

Articolo 473-bis. 13 c.p.c.

(Ricorso del pubblico ministero)

Il ricorso del pubblico ministero contiene:

a. l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale il ricorso è presentato;
b. il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale del minore, dei genitori e, ove nominati, del tutore, del curatore, del curatore speciale e dell'affidatario del minore, nonché, nei giudizi relativi allo stato delle persone, di coloro che possono avere un interesse qualificato all'esito del giudizio;
c. la determinazione dell'oggetto della domanda;
d. la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni, anche istruttorie.

Nei casi in cui il minore sia stato collocato in una struttura comunitaria, il ricorso indica altresì il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza del legale rappresentante, salvo che sia necessario mantenere riservate tali indicazioni.
Al ricorso sono allegati i documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonché i provvedimenti relativi al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.
In presenza di richiesta di allontanamento del minore, il ricorso reca l'indicazione di eventuali parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con lo stesso.
In caso di domande di contributo economico, al ricorso è allegata la documentazione attestante la situazione economica e reddituale dei genitori e del minore.
Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche al ricorso presentato dal parente, dal tutore, dal curatore e dal curatore speciale.

Articolo 473-bis.15 c.p.c.

(Provvedimenti indifferibili)

In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.

Articolo 473-bis.27 c.p.c.

(Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori)

Quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l'attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie.
Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.
Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.

- ***Capo III – Disposizioni speciali***

Sezione I – Della violenza domestica o di genere

Articolo 473-bis.40 c.p.c.

(Ambito di applicazione)

Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori.

Articolo 473-bis. 42 c.p.c.

(Procedimento)

Il giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste dalla presente sezione anche d'ufficio e senza alcun ritardo. Al fine di accertare le condotte allegate, può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.

Il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti.
Quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'art. 415 bis del c.p.p. per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare.

Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate è inserita in collocazione protetta, il giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la secretazione dell'indirizzo ove essa dimora.
Con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice chiede al pubblico ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p..
Il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto.

Le parti non sono tenute a comparire personalmente all'udienza di cui all'articolo 473 bis 21. Se compaiono, il giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall'invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare. Può comunque invitare le parti a rivolgersi a un mediatore o tentare la conciliazione, se nel corso del giudizio ravvisa l'insussistenza delle condotte allegate.

Articolo 473-bis. 45 c.p.c.
(Ascolto del minore)
Il giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473 bis 4 e 473 bis 5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.
Non si procede all'ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.

Sezione VII – Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
Articolo 473-bis.69 c.p.c.
(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 473 bis 70. I medesimi provvedimenti possono essere adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la convivenza è cessata.
Quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal tribunale per i minorenni.

Articolo 473-bis.70 c.p.c.
(Contenuto degli ordini di protezione)
Con il decreto di cui all'articolo 473 bis 69 il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute.

Il giudice può altresì disporre, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonché il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui al primo e al secondo comma, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

- *Articoli del Codice penale*

Articolo 120 c.p.

(Diritto di querela)

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

Articolo 121 c.p.

(Diritto di querela esercitato da un curatore speciale)

Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.

Articolo 387-bis c.p.

(violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Procedibile d'ufficio

Articolo 571 c.p.

(Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Procedibile d'ufficio

Articolo 572 c.p.

(Maltrattamenti contro familiari e conviventi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

Procedibile d'ufficio

Articolo 574 c.p.

(Sottrazione di persone incapaci)

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

Articolo 574 bis c.p.

(Sottrazione e trattenimento di minore all'estero)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.
Procedibile d'ufficio

Articolo 581 c.p.
(Percosse)
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato

Articolo 582 c.p.
(Lesione personale)
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577.
Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

Articolo 583 bis c.p.
(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1. la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
Procedibile d'ufficio

Articolo 583-quinquies c.p.
(Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)
Chiunque cagiona ad alcuna lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.
Procedibile d'ufficio

Articolo 591 c.p.
(Abbandono di persone minori o incapaci)
Chiunque cagiona ad alcuna lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.
Procedibile d'ufficio

Art 593 bis c.p.
(Interruzione colposa di gravidanza)
Chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro è punito con la

pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.
Procedibile d'ufficio

Art 593 ter c.p.
(Interruzione di gravidanza non consensuale)
Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave quest'ultima pena è diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.
Procedibile d'ufficio

Articolo 600-bis c.p.
(Prostituzione minorile)
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altre utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Procedibile d'ufficio

Articolo 600-ter c.p.
(Pornografia minorile)
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
Procedibile d'ufficio

Articolo 600-octies c.p.
(Impiego di minori nell'accattonaggio)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Procedibile d'ufficio

Articolo 605 c.p.
(Sequestro di persona)
Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

1. in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
2. da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni..

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:

1. affinché il minore riacquisti la propria libertà;
2. per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
3. per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.

Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Articolo 609-bis. c.p.
(Violenza sessuale)

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Procedibilità: v. art. 609-septies

Articolo 609-ter c.p.
(Circostanze aggravanti)

La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

1. nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
2. con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3. da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4. su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;

   5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
   5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
   5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
   5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
   5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
   5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore;

La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici.
La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo 609-quater. c.p.
(Atti sessuali con minorenne)

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1. non ha compiuto gli anni quattordici;
2. non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata:

1. se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
2. se il reato è commesso da più persone riunite;
3. se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
4. se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
5. se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
Procedibile d'ufficio

Articolo 609-quinquies. c.p.
(Corruzione di minorenne)

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
La pena è aumentata.

1. se il reato è commesso da più persone riunite;
2. se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
3. se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
   c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore;

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.
Procedibile d'ufficio

Articolo 609-septies c.p.
(Querela di parte)

I delitti previsti dagli articoli 609 bis e 609 ter sono punibili a querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi.
La querela proposta è irrevocabile.
Si procede tuttavia d'ufficio:

1. se il fatto di cui all'articolo 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
2. se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
3. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4. se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

Articolo 609-octies. c.p.
(Violenza sessuale di gruppo)

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.
Procedibile d'ufficio

Articolo 609-decies c.p.
(Comunicazione al tribunale per i minorenni). [Errore del legislatore: deve intendersi Procura presso lo stesso Tribunale, N.d.r.]

Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del Codice civile.
Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.
In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

Articolo 609-undecies. c.p.
(Adescamento di minorenni)
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
La pena è aumentata:

a. se il reato è commesso da più persone riunite
b. se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
c. se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
d. se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore;

Procedibile d'ufficio

Articolo 610 c.p.
(Violenza privata)
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.

Articolo 612 c.p.
(Minaccia)
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.
Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.
Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità

Articolo 612-bis. c.p.
(Atti persecutori – noto all'opinione pubblica come "STALKING")
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Articolo 612-ter c.p.

(diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti – noto all'opinione pubblica come "REVENGE PORN")

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché' quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Articolo 617-septies c.p.

(Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente)

Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

- ***Articoli del Codice penale***

Articolo 77 c.p.p.

(Capacità processuale della parte civile)

1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.

2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.
4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero, finché subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale.

Articolo 90-bis c.p.p.

(Informazioni alla persona offesa)

Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a. alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;
a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;
a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;
a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate

mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;

b. alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter;
c. alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
d. alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
e. alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
f. alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
g. ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
h. alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
i. alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
j. alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
k. alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
l. alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del Codice penale, ove possibile;
n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;
o) alle facoltà ad es
m. alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
n. alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case-famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato.

Articolo 90-ter c.p.p.
(Comunicazione dell'evasione e della scarcerazione)
Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Articolo 90-quater c.p.p.
(Condizione di particolare vulnerabilità)
Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

Articolo 282-bis c.p.p.
(Allontanamento dalla casa familiare)
Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 septies 1, 600 septies 2, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies e 612, secondo comma, 612 bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275 bis.

Articolo 282-ter c.p.p.
(Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275 bis.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questi conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Articolo 282-quater c.p.p.
(Obblighi di comunicazione)

I provvedimenti di cui agli articoli 282 bis e 282 ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore e ai servizi socioassistenziali del territorio.

Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socioassistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2.
1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa è informata della facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.

Articolo 284 c.p.p.
(Arresti domiciliari)

1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa-famiglia protetta.
   1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
   1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.
   5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.

Articolo 285 c.p.p.

(Custodia cautelare in carcere)

1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'articolo 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'articolo 11 del Codice penale.

Articolo 299 c.p.p.

(Revoca e sostituzione delle misure)

Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 275 comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.

2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio.

(…)

4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

(…)

Articolo 331 c.p.p.

(Denuncia da parte di pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio)

Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Articolo 332 c.p.p.

(Contenuto della denuncia)

La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito [61], della persona offesa [90] e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [351].

Articolo 334 c.p.p.

(Referto)

Chi ha l'obbligo del referto [c.p. 365] deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Articolo 338 c.p.p.

(Curatore speciale per la querela)

Nel caso previsto dall'articolo 121 del Codice penale, il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.

Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.

La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.

Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nell'interesse della persona offesa.

Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.

- *AUDIZIONE DEI MINORENNI*

Articolo 351 c.p.p.

(Altre sommarie informazioni)

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. (…)

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del Codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini (…)

Articolo 362 c.p.p.

(Assunzione di informazioni)

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. (…)

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1 ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. (…)

Articolo 392 c.p.p.

(Casi)

Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a. all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b. all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;

c. all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri [quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
d. all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 [quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b)] e all'esame dei testimoni di giustizia;
e. al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
f. a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
g. a una ricognizione quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza. (…)

Articolo 498 c.p.p.
(Esame diretto e controesame dei testimoni)

(…)

4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612 bis del Codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette.

Articolo 64bis disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
(Comunicazione e trasmissione di atti al giudice civile)

1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile o alla responsabilità genitoriale, il pubblico ministero ne dà notizia senza ritardo al giudice che procede, salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso giudice è altresì trasmessa copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione, a cura della cancelleria.

Articolo 132-bis disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
(Formazione dei ruoli d'udienza e trattazione dei processi)

Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

(…) a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609 bis a 609 octies e 612 bis del Codice penale; (…);

- ***Stralcio Riferimenti del DPCM 12 gennaio 2017. Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.***

Art. 24. Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie

1. Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie, le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante

l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività: a) educazione e consulenza per la maternità e paternità responsabile; b) somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile; c) consulenza preconcezionale; d) tutela della salute della donna, prevenzione e terapia delle malattie sessualmente trasmissibili, prevenzione e diagnosi precoce dei tumori genitali femminili in collaborazione con i centri di screening, e delle patologie benigne dell'apparato genitale; e) assistenza alla donna in stato di gravidanza e tutela della salute del nascituro anche ai fini della prevenzione del correlato disagio psichico; f) corsi di accompagnamento alla nascita in collaborazione con il presidio ospedaliero; g) assistenza al puerperio, promozione e sostegno dell'allattamento al seno e supporto nell'accudimento del neonato; h) consulenza, supporto psicologico e assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza e rilascio certificazioni; i) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilità e infertilità e per procreazione medicalmente assistita; j) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi correlati alla menopausa; k) consulenza ed assistenza psicologica per problemi individuali e di coppia; l) consulenza e assistenza a favore degli adolescenti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche; m) prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e abusi; n) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo); o) supporto psicologico e sociale a nuclei familiari in condizioni di disagio; p) valutazione e supporto psicologico a coppie e minori per l'affidamento familiare e l'adozione, anche nella fase successiva all'inserimento del minore nel nucleo familiare; q) rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.); r) prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale; s) consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali territoriali; t) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale. 2. L'assistenza distrettuale ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie tiene conto di eventuali condizioni di disabilità ed è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.

Art. 32. Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo

1. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico-riabilitativi di cui al comma 2. I trattamenti terapeutico-riabilitativi residenziali sono erogabili quando dalla valutazione multidimensionale emerga che i trattamenti territoriali o semiresidenziali risulterebbero inefficaci, anche in relazione al contesto familiare del minore.

2. I trattamenti terapeutico-riabilitativi includono le prestazioni garantite mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività: a) accoglienza; b) attuazione e verifica del Progetto terapeutico riabilitativo individuale, in collaborazione con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento e con la famiglia; c) visite neuropsichiatriche; d) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche e fornitura dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17; e) colloqui psicologico-clinici; f) psicoterapia (individuale, familiare, di gruppo); g) interventi psicoeducativi (individuali e di gruppo); h) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle Linee guida; i) interventi sulla rete sociale, formale e informale; j) attività di orientamento e formazione alla famiglia nella gestione del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato del minore; k) collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni; l) collaborazione con i pediatri di libera scelta e con i medici di medicina generale; m) adempimenti nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria minorile; n) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai minori con comorbidità; o) progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale del percorso di continuità assistenziale dei minori in vista del passaggio all'età adulta.

3. In relazione al livello di intensità riabilitativa e assistenziale l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento: a) trattamenti ad alta intensità terapeutico-riabilitativa rivolti a pazienti con grave compromissione del funzionamento personale e sociale, parziale instabilità clinica, anche nella fase della post-acuzie, e per i quali vi è l'indicazione ad una discontinuità con il contesto di vita. I trattamenti hanno una durata massima di 3 mesi, prorogabili in accordo con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento; b) trattamenti residenziali a media intensità terapeutico-riabilitativa rivolti a pazienti con compromissione del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, nei quali il quadro clinico non presenta elementi rilevanti di instabilità e per i quali vi è l'indicazione ad una discontinuità con il contesto di vita. I trattamenti hanno una durata massima di 6 mesi, prorogabili in accordo con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento; c) trattamenti residenziali a bassa intensità terapeutico-riabilitativa rivolti a pazienti con moderata compromissione di funzioni e abilità, con quadri clinici relativamente stabili, privi di elementi di particolare complessità e per i quali vi è l'indicazione ad una discontinuità con il contesto di vita. La durata massima del programma non può essere superiore a 12 mesi, salvo proroga motivata dal

servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento.
4. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale il Servizio sanitario nazionale garantisce interventi terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi, multiprofessionali, complessi e coordinati, rivolti a minori per i quali non vi è l'indicazione ad una prolungata discontinuità con il contesto di vita. 5. I trattamenti residenziali e semiresidenziali terapeutico-riabilitativi di cui ai commi 3 e 4 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

- ***Normativa regionale Regione Lombardia***

Riferimenti della DGR 7/20100 del 23.12.2004

LINEE GUIDA PER LA PRESA IN CARICO DEI MINORI VITTIMA DI VIOLENZA

1 Quadro di riferimento

1.1 Definizione, tipologia e caratteristiche del fenomeno

→ Tenendo presente che la violenza rappresenta un fenomeno composito e multiforme, le cui diverse manifestazioni non si presentano quasi mai separate o scindibili, le principali forme sono:
Trascuratezza: s'intende la grave e/o persistente omissione di cure nei confronti del bambino o gli insuccessi in alcune importanti aree dell'allevamento che hanno come conseguenza un danno significativo per la salute o per lo sviluppo e/o un ritardo della crescita in assenza di cause organiche.
Maltrattamento psicologico o abuso emozionale, si intende una relazione emotiva caratterizzata da ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitivo-emotive fondamentali quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la memoria.
Maltrattamento fisico: ci si riferisce alla presenza di un danno fisico dovuto ad aggressioni fisiche, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica e alla vita.
Abuso sessuale: si intende il coinvolgimento di un minorenne in atti sessuali, con o senza contatto fisico, a cui non può liberamente consentire in ragione dell'età e della preminenza dell'abusante, lo sfruttamento sessuale di un bambino o adolescente, prostituzione infantile e pornografia.
Violenza assistita: si intende il coinvolgimento del minorenne in atti di violenza compiuti su figure di riferimento, compresi gli atti di degradazione volontaria, affettivamente significative per il bambino cui conseguono danni psicologici pari a quelli derivanti dal maltrattamento direttamente subito.

2.2.5 Protezione

(Competenze dei comuni)

→ Nelle situazioni documentate di pregiudizio dei minori vengono attuati provvedimenti urgenti di tutela giuridica, a cui, a volte, può accompagnarsi un iter penale nei confronti del presunto maltrattante e/o abusante. I provvedimenti di tutela possono essere adottati dalla Pubblica Amministrazione ovvero dall'Autorità Giudiziaria.

Con riferimento al primo tipo di provvedimenti, viene in rilievo il potere della "pubblica autorità …. di collocare il minorenne in un luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione" (art. 403 c.c.).
Tale potere, infatti, è esercitabile sia dalla Pubblica Amministrazione, generalmente l'ente territoriale competente per la tutela dei minori, sia dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
→ L'ampia facoltà concessa dalla legge al Tribunale per i Minorenni nell'adozione di "ogni opportuno provvedimento nell'interesse del minore", può comportare, così come nei casi del provvedimento urgente adottato dell'ente locale territoriale e del provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il TM, l'allontanamento del minorenne dalla propria abitazione e l'affidamento ad un'altra famiglia ovvero ad una struttura d'accoglienza.
→ La protezione del minorenne deve essere garantita anche all'interno delle procedure giudiziarie. Nel caso del procedimento penale diretto ad accertare la responsabilità dell'autore del reato, al minorenne deve essere garantita una rappresentanza processuale che ne curi gli interessi, un'adeguata protezione e l'assistenza affettiva e psicologica durante l'intera durata del procedimento (quest'ultima effettuata dall'ASL).

2.2.6 Valutazione

(Competenze delle ASL)

Per valutazione si intende l'insieme delle diverse operazioni diagnostiche e prognostiche che concorrono ad accertare la sussistenza e le caratteristiche di una situazione pregiudizievole per il minorenne e a definire il quadro sociosanitario ed educativo del minorenne, degli adulti di riferimento e delle relazioni affettive.
Di tale valutazione si avvale anche l'Autorità Giudiziaria, qualora necessario.
Un intervento tempestivo attuato dalla rete integrata dei servizi (comunità di accoglimento, servizio di tutela, servizio di valutazione psicologica del minorenne e della famiglia, ecc.), volta a definire le prospettive diagnostiche-prognostiche, appare fortemente opportuno poiché consente di affrontare precocemente la crisi, di proporre in tempi brevi un programma di intervento, di avviare positivi cambiamenti da subito.

2.27 Trattamento terapeutico e sostegno

→ Se l'esito della valutazione prevede un programma riabilitativo e/o terapeutico del minorenne e della famiglia, gli interventi coordinati dei diversi servizi interessati, provvederanno alla promozione di azioni riparative a tutti i livelli previsti dal modello ecologico. Dovranno assumere particolare rilievo le azioni mirate:

- all'elaborazione delle dinamiche personali e relazionali distorte dall'abuso (per il minorenne e, se recuperabili, per i suoi familiari);
- a garantire un'esperienza quotidiana capace di proporre modelli di pensiero e di comportamento alternativi e riparativi rispetto a quelli connessi dall'abuso (ove possibile nella famiglia d'origine o in caso contrario in altri ambiti di vita);

ad evitare occasioni di riattivazione traumatica o di vittimizzazione secondaria. Particolare attenzione andrà in tal senso dedicata alla protezione del minorenne nei percorsi giudiziari (v.2.2.4).

2.3.3Valutazione e trattamento

Per raggiungere gli obiettivi specificati ai precedenti punti 2.26 e 2.2.7, l'ente territorialmente competente per la tutela dei minori individuerà per ciascun minorenne un servizio accreditato per competenze specialistiche. Tale servizio sarà incaricato di costruire un progetto di valutazione e trattamento con alta coerenza interna, tenuto conto delle specificità cliniche.

Note

25 Definizione internazionale di Servizio Sociale (traduzione in italiano dall'inglese "Global definition of Social Work" anno 2014; a cura di A. Sicora v1 dd. 30.04.14) si vedano anche Titolo 1 e 2 del Codice Deontologico dell'assistente sociale CNOAS

26 Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021- 2023 pag. 7 – 10

27 DPR616/77 artt 22, 23, 25 e successivamente L.382/2000

28 mandato dell'Autorità Giudiziaria «autorizza» gli Operatori dei servizi, ovvero conferisce loro il dovere/potere di avvicinarsi alle persone per offrire loro un affiancamento sociale, socioeducativo, di protezione e promozione dei diritti dei soggetti minorenni - focus di ogni incarico ai servizi sociali -. Non si tratta di mandati eseguibili senza la, seppur minima, volontaria attivazione e adesione delle persone. In caso di esecuzioni di alcune parti dei mandati in forma coercitiva è quindi sempre indispensabile l'intervento delle FFOO quali ausiliari del Magistrato in esecuzioni appunto di azioni coattive es allontanamento del maltrattante dal nucleo familiare, allontanamento del minorenne in caso di rischio/opposizione degli esercenti la responsabilità genitoriale etc. .

29 appartenenti al Sistema Sanitario Regionale e per Milano ad 1 ATS / 3 ASST diversamente articolate al loro interno. ad es. Consultori Familiari, Unità di Neuropsichiatria dell'infanzia e Adolescenza UONPIA, Centri Psico Sociali CPS. Serd, NOA e Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta (vedasi art 21 e 24 e 25 del DPR 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, LEA) 12 Questa è la procedura attuale, che cambierà con l'attuazione del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

30 Per i minorenni si fa riferimento alla residenza dei genitori come da regolamenti anagrafici e norme di riferimento nazionali art 45 cc e Regionali L. regione Lombardia 24 dicembre 2013 - n. 19 oltre alla L.328/2000 art 6

31 Codice deontologico dell'Assistente Sociale Art 11 L'assistente sociale promuove opportunità per il miglioramento delle condizioni di vita della persona, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle loro diverse aggregazioni sociali; ne valorizza autonomia, soggettività e capacità di assunzione di responsabilità, sostenendole nell'uso delle risorse proprie e della società, per prevenire e affrontare situazioni di bisogno o di disagio e favorire processi di inclusione.
Art 27 e 28 28. L'assistente sociale si adopera per contrastare situazioni di violenza, trascuratezza, sfruttamento e oppressione nei confronti di persone di minore età o in condizioni di impedimento fisico, psicologico, di fragilità, anche quando esse appaiano consenzienti, fermi restando gli obblighi di segnalazione o denuncia all'autorità competente previsti dalla legge. 29. La natura fiduciaria della relazione con la persona impone all'assistente sociale di agire con la massima trasparenza. Il professionista informa la persona sui suoi diritti e doveri, sugli impegni reciproci, (…)

32 Il Sistema integrato è stato introdotto in Italia dal Dlgs. 13 aprile 2017 n. 65.
Con il D.M. 22 novembre 2021, n. 334, sono state adottate le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei elaborate dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, alle quali sono seguiti anche i primi Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, adottati con decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43

33 Il Servizio "Nido d'Infanzia" del Comune di Milano fa riferimento, tra gli altri, ai seguenti documenti normativi:

- L. 1044 del 6.12.1971 – Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato
- L.R. 1 del 7.1.1986 – Riorganizzazione e Programmazione dei Servizi Socio - assistenziali della Regione Lombardia
- L. 285 del 28.8.1997 – Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza
- L. R. 6.12.1999, n. 23 – Politiche regionali per la famiglia
- L. R. 34 del 14.12.2004 – Politiche regionale sui diritti dei minori
- Delibera G.R. 11 febbraio 2005, n. 7/20588 Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia.
- L.R. 12 marzo 2008, n. 3 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario. (così come modificata ed integrata dalle ll.rr. 33/2009, 7/2010, 2/2012, 8/2013, 19/2013, 7/2015, 22/2015, 23/2015, 38/2015, 35/2016, 17/2018).
- DGR 20588 del 11.02.2005 – Requisiti Servizi sociali per la prima infanzia

- DGR 2929 del 09.03.2020 – Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della d.g.r. 11.02.2005, n. 20588
- D.G.R. 9 marzo 2020 n. XI/2929 Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20588. Determinazioni
- D.G.R. 21 dicembre 2020 n. XI/4140 Sperimentazione di un modello d'offerta inclusivo rivolto ai bambini con disabilità Sensoriale frequentanti asili nido, micronidi, pubblici e privati e sezioni primavera della Scuola dell'infanzia, in attuazione delle deliberazioni n. 2426/2019 e n. 3105/2020. Ulteriori Determinazioni.
- Decreto Legislativo 18.8.2000, N° 267 – "Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali"
- Legge 328/2000 – "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi sociali"
  - Statuto del Comune di Milano
  - Circolari Comunali
  - Linee di Indirizzo Igienico Sanitarie per i Nidi d'Infanzia

34 Le sezioni primavera sono state introdotte dall'art. 1 c. 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi. Con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le sezioni primavera sono entrate nel Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni.

35 Tra i testi normativi di riferimento: D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 - Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola; Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254 - Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione; Indicazioni nazionali e nuovi scenari, 22 febbraio 2018 - Documento a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni; Linee pedagogiche per il sistema integrato "zerosei".

36 Vedi nota MIUR n. 1223 del 01.02.22

37 DPR n. 416/1974

38 A tale scopo la normativa scolastica istituisce diversi organismi collegiali a vari livelli della scuola: assemblea dei genitori, consigli di classe, consigli di interclasse, consigli di istituto, consulta provinciale degli studenti (scuola secondaria di secondo grado) e forum provinciale delle associazioni dei genitori.

39 Linee di indirizzo del Ministero dell'Istruzione "Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa"

40 Art. 343 e ss. c.c.

41 LEGGE 7 aprile 2017, n. 47 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

42 Art. 473bis.8 c.p.c.

43 C.Debbia, F. Accommazzo, L. Sciarretta et al. Riconoscimento, accoglienza, presa in carico, follow-up e accompagnamento della minore vittima di violenza. In Manuale per operatori di Pronto Soccorso: riconoscere, accogliere e accompagnare le persone vittime di violenza relazionale donne e minori in particolare. Progetto Revamp, realizzato con il supporto del Ministero della Salute CCM, 2017.

VADEMECUM

RAPPORTI TRA SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI SANITARI, SOCIOSANITARI, AUTORITÀ GIUDIZIARIA A TUTELA DEI MINORENNI